

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 299

41° anno

26 settembre 1998

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
98/C 299/01	Decisioni adottate dalla Corte nella riunione del 14 luglio 1998	1
98/C 299/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 luglio 1998 nella causa C-323/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali)	2
98/C 299/03	Sentenza della Corte 14 luglio 1998 nel procedimento C-284/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova): Safety HI-Tech Srl contro S. & T. Srl [Regolamento (CE) n. 3093/94 — Misure di protezione dello strato di ozono — Restrizioni relative all'uso degli idroclorofluorocarburi e degli halon — Validità]	3
98/C 299/04	Sentenza della Corte 14 luglio 1998 nel procedimento C-341/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Avezzano): Gianni Bettati contro Safety HI-Tech Srl [Regolamento (CE) n. 3093/94 — Misure di protezione dello strato di ozono — Restrizioni relative all'uso degli idroclorofluorocarburi e degli halon — Validità]	3
98/C 299/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 1998 nella causa C-172/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): Commissioners of Customs & Excise contro First National Bank of Chicago (Sesta direttiva IVA — Ambito d'applicazione — Operazioni di cambio) ...	4

(segue)

IT

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
98/C 299/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 1998 nella causa C-385/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Amtsgericht di Aquisgrana): Procedimento penale contro Hermann Josef Goerres (Ravvicinamento delle legislazioni — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Direttiva 79/112/CEE — Tutela dei consumatori — Lingua)	4
98/C 299/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 1998 nella causa C-389/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Aher-Waggon GmbH contro Repubblica federale di Germania (Misure di effetto equivalente — Direttive sulle emissioni sonore di aeromobili — Limiti nazionali più rigorosi — Ostacolo all'importazione di un aeromobile — Tutela dell'ambiente)	5
98/C 299/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 1998 nella causa C-125/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar): A.G.R. Regeling contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (Politica sociale — Direttiva 80/987/CEE — Obbligo di pagamento degli organismi di garanzia — Diritti non pagati)	5
98/C 299/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 luglio 1998 nel procedimento C-235/95: (domanda di pronuncia pregiudiziale della cour d'appel de Douai): AGS Assedic Pas-de-Calais contro François Dumon, Froment, liquidatore degli Établissements Pierre Gilson (Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Art. 4 — Effetto diretto — Opponibilità ai singoli, in mancanza d'informazione della Commissione, delle disposizioni nazionali che fissano il massimale per la garanzia di pagamento)	6
98/C 299/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 luglio 1998 nella causa C-136/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance de Paris): The Scotch Whisky Association contro Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), Prisunic SA e Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal) [Definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose — Regolamento (CEE) n. 1576/89 — Modalità d'uso del termine generico «whisky» — Bevande composte esclusivamente di whisky e acqua]	6
98/C 299/11	Sentenza della Corte 16 luglio 1998 nella causa C-171/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Royal Court of Jersey): Rui Alberto Pereira Roque contro His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey (Libera circolazione delle persone — Atto di adesione del 1992 — Protocollo n. 3 relativo alle isole normanne e all'isola di Man — Jersey)	7
98/C 299/12	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 luglio 1998 nella causa C-210/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky contro Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung, interveniente: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Norme di commercializzazione delle uova — Indicazioni intese a promuovere le vendite e idonee a indurre in errore l'acquirente — Consumatore di riferimento)	7

98/C 299/13	Sentenza della Corte 16 luglio 1998 nella causa C-264/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lord): Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes) (Diritto di stabilimento — Imposta sulle società — Trasferimento da una società ad un'altra, in seno ad un gruppo, del diritto ad uno sgravio fiscale per perdite commerciali — Condizione relativa alla residenza delle società facenti parte del gruppo — Discriminazione in base alla sede — Obblighi del giudice nazionale)	8
98/C 299/14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 luglio 1998 nella causa C-287/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Kyritzer Stärke GmbH contro Hauptzollamt Potsdam (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni alla produzione — Regime delle cauzioni — Termini — Esigenza principale — Esigenza subordinata)	8
98/C 299/15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 luglio 1998 nella causa C-298/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno): Oelmühle Hamburg AG, Jb. Schmidt Söhne GmbH & Co., KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Aiuti comunitari indebitamente versati — Ripetizione — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti e limiti)	9
98/C 299/16	Sentenza della Corte 16 luglio 1998 nel procedimento C-355/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria)): Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contro Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (Direttiva 89/104/CEE — Esaurimento del diritto di marchio — Merce messa in commercio nella Comunità o in un paese terzo)	9
98/C 299/17	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 luglio 1998 nella causa C-285/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro i termini prescritti della direttiva 94/51/CE)	10
98/C 299/18	Causa C-247/98: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 1998	10
98/C 299/19	Causa C-248/98 P: Ricorso della NV Koninklijke KNP BT avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 1998, causa T-309/94, NV Koninklijke KNP BT contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 1998	11
98/C 299/20	Causa C-258/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Firenze, con ordinanza 20 giugno 1998, nel procedimento penale a carico di Giovanni Carra, Alessandra Colombo e Barbara Gianassi	11
98/C 299/21	Causa C-260/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 16 luglio 1998	12
98/C 299/22	Causa C-278/98: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 luglio 1998	12

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
98/C 299/23	Causa C-279/98 P: Ricorso della Cascades SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998	13
98/C 299/24	Causa C-280/98 P: Ricorso della Moritz J. Weig GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998 nella causa T-317/94, Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998	14
98/C 299/25	Causa C-282/98 P: Ricorso della Enso Española SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 maggio 1998 nella causa T-348/94, Enso Española SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998	15
98/C 299/26	Causa C-283/98 P: Ricorso della Mo och Domsjö Aktiebolag contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-352/94, Mo och Domsjö Aktiebolag contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 1998	16
98/C 299/27	Causa C-286/98 P: Ricorso della Stora Kopparbergs Bergslags AB contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags AB contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 luglio 1998	16
98/C 299/28	Causa C-287/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo, con sentenza 15 luglio 1998, nella causa Stato del Granducato di Lussemburgo contro coniugi Linster e altri	17
98/C 299/29	Causa C-290/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 28 luglio 1998	18
98/C 299/30	Causa C-291/98 P: Ricorso proposto il 28 luglio 1998 dalla Sarrió SA contro la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-334/94, tra Sarrió SA e Commissione delle Comunità europee	19
98/C 299/31	Causa C-292/98: Ricorso del 28 luglio 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	20
98/C 299/32	Causa C-293/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposto dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo, con ordinanza 1º giugno 1998, nella causa Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales EGEDA contro Hostelería Asturiana, SA (HOASA)	21

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 299/33	Causa C-294/98 P: Ricorso proposto il 29 luglio 1998 dalla Metsä-Serla OYJ, dalla UPM-Kymmene OYJ (già United Paper Mills Ltd), dalla Tamrock OY (già Tampella Corporation) e dalla KYRO OYJ ABP (già OY KYRO AB) avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nelle cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e 342/94, Metsä-Serla OYJ e a. contro Commissione delle Comunità europee	21
98/C 299/34	Causa C-296/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 29 luglio 1998	21
98/C 299/35	Causa C-297/98 P: Ricorso della SCA Holding Ltd avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-327/94 tra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 luglio 1998	22
98/C 299/36	Causa C-298/98 P: Ricorso proposto il 29 luglio 1998 dalla Metsä-Serla Sales OY (già Finnish Board Mills Association — Finnboard) avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nella causa T-338/94 tra la Finnish Board Mills Association — Finnboard e la Commissione delle Comunità europee	23
98/C 299/37	Causa C-299/98 P: Ricorso proposto il 31 luglio 1998 dalla CPL Imperial 2 SpA e dalla Unifrigo Gadus Srl contro la sentenza pronunciata il 9 giugno 1998 dalla III Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-10/97 e T-11/97, tra Unifrigo Gadus Srl e CPL Imperial 2 SpA e Commissione delle Comunità europee	24
98/C 299/38	Causa C-300/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, con sentenza 25 giugno 1998, nella causa Parfums Christian Dior SA contro Tuk Consultancy BV	25
98/C 299/39	Causa C-302/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 13 maggio 1998, nella causa Manfred Seherer contro Bundesknappschaft, (Cassa federale di previdenza sociale dei minatori): Landesversicherungsanstalt für das Saarland	25
98/C 299/40	Causa C-303/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 10 luglio 1998, nella causa SIMAP (Sindacato dei Medici di Assistenza Pubblica) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana	25
98/C 299/41	Causa C-304/98 P: Ricorso della signora W. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 28 maggio 1998, nelle cause riunite T-78/96 e T-170/96, W. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 agosto 1998	27
98/C 299/42	Causa C-306/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 14 luglio 1998 dalla Divisional Court, Queen's Bench Division nel procedimento The Queen contro 1) Minister of Agriculture, Fisheries and Food, 2) Secretary of State for the Environment, su istanza di: Monsanto plc, e. I Pi Ci SpA, interveniente	27

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
98/C 299/43	Causa C-307/98: Ricorso presentato il 5 agosto 1998 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio	28
98/C 299/44	Causa C-308/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 5 agosto 1998	29
98/C 299/45	Causa C-311/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 agosto 1998	29
98/C 299/46	Cause C-319/98, C-320/98 e C-321/98: Ricorsi della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica francese, presentati il 18 agosto 1998	29
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
98/C 299/47	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 1998 nella causa T-119/95: Alfred Hauer contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee [Ricorso di annullamento — Regolamento (CEE) n. 816/92 — Termine di impugnazione — Ricevibilità — Ricorso volto ad ottenere un indennizzo — Organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Quantitativi di riferimento — Prelievo supplementare — Riduzione dei quantitativi di riferimento senza indennizzo]	30
98/C 299/48	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-109/96: Gilberte Gebhard contro Parlamento europeo (Dipendenti — Agenti ausiliari — Interpreti ausiliari di sessione del Parlamento europeo — Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria)	30
98/C 299/49	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 luglio 1998 nella causa T-111/96, ITT Promedia NV contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Ricorso di annullamento — Rigetto di una denuncia — Art. 86 del trattato CE — Abuso di posizione dominante — Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali — Diritto di accesso al giudice — Domanda di esecuzione di un accordo — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di esame — Errore di definizione — Motivazione insufficiente)	31
98/C 299/50	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-144/96, Y contro Parlamento europeo (Dipendenti — Condanna penale — Sanzione disciplinare — Destituzione — Motivazione — Doveri di sollecitudine)	31
98/C 299/51	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-156/96, Claus Jensen contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di prima sistemazione — Ripetizione dell'indebito)	31
98/C 299/52	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-162/96, Sandro Forcheri contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Distacco nell'interesse del servizio — Interim — Diritto all'indennità differenziale — Potere discrezionale dell'amministrazione)	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 299/53	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 1998 nella causa T-192/96, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Comitato del personale — Procedimento — Modifica dello statuto — Assemblea generale — Sistema elettorale — Ricevibilità)	32
98/C 299/54	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA en Jean-Jacques Goupil contro Commissione delle Comunità europee (Prodotti cosmetici — Direttiva 76/768/CEE — Direttiva 95/34/CE — Creme solari e prodotti abbronzanti — Salute pubblica — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)	32
98/C 299/55	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nelle cause riunite T-202/96 e T-204/96, Andrea von Löwis e Marta Alvarez-Cotera contro Commissione delle Comunità europee (Interpreti di conferenza free-lance — Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria)	33
98/C 299/56	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-219/96, Y contro Parlamento europeo (Dipendenti — Art. 88 dello Statuto — Sospensione — Trattenuta di retribuzione — Diritto a pensione — Risarcimento dei danni)	33
98/C 299/57	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 luglio 1998 nella causa T-28/97, Agnès Hubert contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Trasferimento/Nuova assegnazione — Interesse del servizio — Mancanza di motivazione — Ricorso per risarcimento danni)	34
98/C 299/58	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 1998 nella causa T-42/97, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rifiuto di autorizzare un «distacco sindacale» della persona designata da un sindacato — Ricevibilità)	34
98/C 299/59	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-81/97: regione Toscana contro Commissione delle Comunità europee [Programmi integrati mediterranei — Contributo finanziario comunitario — Regolamento (CEE) n. 4256/88 — Regolamento (CEE) n. 2085/93]	34
98/C 299/60	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 nella causa T-195/97 Kia Motors Nederland BV e Broeckman Motorships BV contro Commissione delle Comunità europee (Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato il rimborso di dazi all'importazione — Ricorso di annullamento — Articolo 239 del codice doganale — Obbligo di motivazione)	34
98/C 299/61	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 luglio 1998 nella causa T-219/97: Anita Brems contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Ricorso di annullamento — Cura termale — Art. 59 dello Statuto — Congedo di malattia — Congedo speciale)	35
98/C 299/62	Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 1998 nelle cause riunite T-85/94 (92) e T-85/94 (122) (92), Eugénio Branco Lda contro Commissione delle Comunità europee (Liquidazione delle spese)	35

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 299/63	Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 luglio 1998 nella causa T-155/95, LPN e GEOTA contro Commissione delle Comunità europee (Irricevibilità)	35
98/C 299/64	Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 1998 nella causa T-200/95, X contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Termine di reclamo — Manifesta irricevibilità)	36
98/C 299/65	Causa T-103/98: Ricorso del signor Svend Bech Kristensen contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 10 luglio 1998	36
98/C 299/66	Causa T-104/98: Ricorso del signor Bjarne Hoff-Nielsen contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 13 luglio 1998	37
98/C 299/67	Causa T-105/98: Ricorso proposto il 13 luglio 1998 dal signor Rainer Dumont du Voitel contro Consiglio dell'Unione europea	37
98/C 299/68	Causa T-107/98: Ricorso del signor Jean Lesueur contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 13 luglio 1998	38
98/C 299/69	Causa T-110/98: Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 luglio 1998	38
98/C 299/70	Causa T-111/98: Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 luglio 1998	39
98/C 299/71	Cancellazione parziale dal ruolo della causa T-185/96	40
98/C 299/72	Cancellazione dal ruolo della causa T-49/98	40
98/C 299/73	Cancellazione dal ruolo delle cause T-56/98 e T-56/98 R	40
98/C 299/74	Cancellazione dal ruolo della causa T-60/98	40

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

**Decisioni adottate dalla Corte nella riunione del
14 luglio 1998
(98/C 299/01)**

Nella riunione del 14 luglio 1998 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha adottato le seguenti decisioni:

Nomina dei presidenti di Sezione

Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura, la Corte ha nominato per un periodo di un anno a far data dal 7 ottobre 1998:

- Il giudice P. Jann presidente della Prima Sezione,
- Il giudice G. Hirsch presidente della Seconda Sezione,
- Il giudice J.-P. Puissechot presidente della Terza e della Quinta Sezione,
- Il giudice P. Kapteyn presidente della Quarta e della Sesta Sezione.

Composizione delle Sezioni

1. La composizione delle sezioni per lo stesso periodo è stata stabilita come segue:

Prima Sezione

Presidente di Sezione Jann,
giudici Edward, Sevón e Wathelet

Seconda Sezione

Presidente di Sezione Hirsch,
giudici Mancini e Schintgen

Terza Sezione

Presidente di Sezione Puissechot,
giudici Moitinho de Almeida e Gulmann

Quarta Sezione

Presidente di Sezione Kapteyn,
giudici Murray, Ragnemalm e Ioannou

Quinta Sezione

Presidente di Sezione Puissechot,
giudici Jann, Moitinho de Almeida, Gulmann, Edward, Sevón e Wathelet

Sesta Sezione

Presidente di Sezione Kapteyn,
giudici Hirsch, Mancini, Murray, Ragnemalm, Schintgen e Ioannou.

2. Per ciascuna causa loro attribuita, la Prima e la Quarta Sezione (alle quali sono assegnati quattro giudici) sono composte dal rispettivo presidente, dal giudice relatore e da un terzo giudice designato secondo l'ordine di un elenco che corrisponde all'ordine di anzianità e il cui punto di partenza è spostato di un nominativo a ciascuna riunione generale.

3. Ai fini della determinazione dei cinque giudici che siedono in ciascuna causa attribuita ad una sezione maggiore, vale a dire la Quinta e la Sesta (a ciascuna delle quali sono assegnati sette giudici), viene redatto un elenco per l'anno giudiziario. Detto elenco comprende tutti i giudici facenti parte della sezione, ad eccezione del presidente, nell'ordine seguente:

a) i giudici della sezione minore che ne conta quattro, nell'ordine di anzianità;

b) i giudici dell'altra sezione minore, nello stesso ordine.

Per ciascuna causa, la Sezione maggiore è composta:

— dal presidente,

— dal giudice relatore,

— da tre giudici designati secondo l'ordine dell'elenco, il punto di partenza del quale è spostato di un nominativo a ciascuna riunione generale.

In caso di impedimento di uno o più giudici, la sostituzione si effettua secondo l'ordine dell'elenco. Tuttavia, in caso di impedimento del presidente della sezione maggiore, quest'ultimo dev'essere sostituito preferibilmente dal presidente della sezione minore.

Quando la Corte o la sezione ritengano che più cause debbano essere giudicate assieme (siano o non siano esse formalmente riunite), la composizione del collegio giudicante è quella fissata per la prima delle cause esaminate in riunione generale.

4. Per il periodo fino al 6 ottobre 1999 gli elenchi sopramenzionati sono così redatti:

Prima Sezione

(Presidente: Giudice Jann)

Edward,

Sevón

e Wathelet, giudici

Quarta Sezione

(Presidente: Giudice Kapteyn)

Murray,

Ragnemalm

e Ioannou, giudici

Quinta Sezione

(Presidente: Giudice Puissochet)

Edward,

Jann,

Sevón,

Wathelet,

Moitinho de Almeida

e Gulmann, giudici

Sesta Sezione

(Presidente: Giudice Kapteyn)

Murray,

Ragnemalm,

Ioannou,

Mancini,

Hirsch

e Schintgen, giudici

Nomina del primo avvocato generale

Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura, la Corte di giustizia ha nominato primo avvocato generale, per il periodo di un anno a decorrere dal 7 ottobre 1998, il signor P. Léger.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 luglio 1998

nella causa C-323/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

(Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali)

(98/C 299/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-323/97, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Peter van Nuffel) contro Regno del Belgio (agente: signor Jan Devadder), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CEE, che stabilisce le modalità di esercizio di diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini nell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368, pag. 38), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detta direttiva, la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 9 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo messo in vigore per il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consi-*

glio 19 dicembre 1994, 94/80/CEE, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 14, primo comma, di detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 331 dell'1.11.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

14 luglio 1998

nel procedimento C-284/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova):
Safety HI-Tech Srl contro S. & T. Srl (¹)

[Regolamento (CE) n. 3093/94 — Misure di protezione dello strato di ozono — Restrizioni relative all'uso degli idroclorofluorocarburi e degli halon — Validità]

(98/C 299/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-284/95, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Giudice di Pace di Genova nella causa dinanzi ad essa pendente tra Safety Hi-Tech Srl e S. & T. Srl, vertente sull'interpretazione e la validità del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333, pag. 1), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di Sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta totalmente l'uso e, di conseguenza, l'immissione in commercio degli idroclorofluorocarburi destinati alla lotta antincendio.

2) L'esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 3093/94.

(¹) GU C 268 del 14.10.1995.

SENTENZA DELLA CORTE

14 luglio 1998

nel procedimento C-341/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Avezzano): Gianni Bettati contro Safety HI-Tech Srl (¹)

[Regolamento (CE) n. 3093/94 — Misure di protezione dello strato di ozono — Restrizioni relative all'uso degli idroclorofluorocarburi e degli halon — Validità]

(98/C 299/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-341/95, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Avezzano nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gianni Bettati e Safety Hi-Tech Srl, vertente sulla validità dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333, pag. 1), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di Sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione sottoposta non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(¹) GU C 351 del 30.12.1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 1998

nella causa C-172/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): Commissioners of Customs & Excise contro First National Bank of Chicago ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Ambito d'applicazione — Operazioni di cambio)

(98/C 299/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-172/96, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Commissioners of Customs & Excise e First National Bank of Chicago, domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

la Corte, composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati o venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*
- 2) *L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune speci-*

fiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo.

⁽¹⁾ GU C 197 del 6.7.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 1998

nella causa C-385/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Amtsgericht di Aquisgrana): Procedimento penale contro Hermann Josef Goerres ⁽¹⁾

(Ravvicinamento delle legislazioni — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Direttiva 79/112/CEE — Tutela dei consumatori — Lingua)

(98/C 299/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-385/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Amtsgericht di Aquisgrana (Germania), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente nei confronti di Hermann Josef Goerres, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,

ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- I. *L'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti.*
- II. *Tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva 79/112/CEE devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante*

altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare («Zusatzschild») apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale.

(¹) GU C 26 del 25.1.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 1998

nella causa C-389/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Aher-Waggon GmbH contro Repubblica federale di Germania (¹)

(Misure di effetto equivalente — Direttive sulle emissioni sonore di aeromobili — Limiti nazionali più rigorosi — Ostacolo all'importazione di un aeromobile — Tutela dell'ambiente)

(98/C 299/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-389/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Aher-Waggon GmbH e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE,

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30 del Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione nel territorio nazionale di aeroplani già immatricolati in un altro Stato membro all'osservanza di norme acustiche più rigorose di quelle stabilite dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1979, 80/51/CEE, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 21 aprile 1983, 83/206/CEE, mentre ne esonera gli aeroplani già immatricolati in detto territorio prima della messa in vigore della medesima direttiva.

(¹) GU C 26 dell'8.2.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 1998

nella causa C-125/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar): A.G.R. Regeling contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (¹)

(Politica sociale — Direttiva 80/987/CEE — Obbligo di pagamento degli organismi di garanzia — Diritti non pagati)

(98/C 299/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-125/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra A.G.R. Regeling e Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet e P. Jann, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,

ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore vanti nei confronti del suo datore di lavoro tanto crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, considerato da tale disposizione, quanto crediti relativi allo stesso periodo di riferimento, i versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo devono essere imputati, con precedenza, ai crediti precedenti.

(¹) GU C 166 del 31.5.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 luglio 1998

nel procedimento C-235/95: (domanda di pronuncia pregiudiziale della cour d'appel de Douai): AGS Assedic Pas-de-Calais contro François Dumon, Froment, liquidatore degli Établissements Pierre Gilson ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Art. 4 — Effetto diretto — Opponibilità ai singoli, in mancanza d'informazione della Commissione, delle disposizioni nazionali che fissano il massimale per la garanzia di pagamento)

(98/C 299/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-235/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla cour d'appel di Douai (Francia, nella causa dinanzi ad essa pendente tra AGS Assedic Pas-de-Calais e François Dumon, Froment, liquidatore des Établissements Pierre Gilson, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass,

ha pronunciato, il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

Gli articoli 4, n. 3, e 11 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE del Consiglio, non ostano all'applicazione di disposizioni che si fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dai lavoratori non subordinati, qualora lo Stato membro abbia ommesso di comunicare alla Commissione i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.

⁽¹⁾ GU C 229 del 2.9.1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-136/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance de Paris): The Scotch Whisky Association contro Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), Prisunic SA e Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal) ⁽¹⁾

[Definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose — Regolamento (CEE) n. 1576/89 — Modalità d'uso del termine generico «whisky» — Bevande composte esclusivamente di whisky e acqua]

(98/C 299/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-136/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra The Scotch Whisky Association e Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), Prisunic SA e Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio, 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

ha emesso il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40%, oppure all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere.

⁽¹⁾ GU C 180 del 22.6.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

16 luglio 1998

nella causa C-171/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Royal Court of Jersey): Rui Alberto Pereira Roque contro His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey⁽¹⁾

(Libera circolazione delle persone — Atto di adesione del 1992 — Protocollo n. 3 relativo alle isole normanne e all'isola di Man — Jersey)

(98/C 299/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-171/96, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE dalla Royal Court of Jersey nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rui Alberto Pereira Roque e His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey, una domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 del protocollo n. 3, concernente le isole Normanne e l'isola di Man (GU 1972, L 73, pag. 164) allegato all'Atto relativo alle condizioni d'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14),

la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, (relatore), giudici; avvocato generale: A. la Pergola, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato, il 16 luglio 1998, una sentenza con il seguente dispositivo:

- 1) *La regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l'isola di Man, allegato all'Atto relativo alle condizioni d'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e agli adattamenti dei Trattati, non ha l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici, compresi quelli che non sono cittadini delle isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.*
- 2) *L'art. 4 del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso che non limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può essere espulso da Jersey e quelli giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contemplati dall'art. 48, n. 3, del Trattato CE e precisati dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine*

pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. L'art. 4 del protocollo n. 3 vieta tuttavia alle autorità di Jersey di adottare un provvedimento d'espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro a seguito di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del Regno Unito, non dia luogo, da parte delle autorità di Jersey, a misure repressive o ad altri provvedimenti ed effettivi destinati a reprimerlo.

- 3) *Le disposizioni del protocollo n. 3 non possono essere interpretate in modo che un provvedimento d'espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di vietare l'accesso e il soggiorno sul territorio del Regno Unito di tale persona per motivi e considerazioni diversi da quelli per i quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera circolazione delle persone in forza del diritto comunitario.*

⁽¹⁾ GU C 197 del 6.7.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-210/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky contro Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung, interveniente: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht⁽¹⁾

(Norme di commercializzazione delle uova — Indicazioni intese a promuovere le vendite e idonee a indurre in errore l'acquirente — Consumatore di riferimento)

(98/C 299/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-210/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht, (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky e Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung, interveniente: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1907, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 173, pag. 5),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunciato, il 16 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Per stabilire se una dicitura destinata a promuovere le vendite di uova sia idonea a indurre in errore l'acquirente, in violazione dell'art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1907, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, il giudice nazionale deve riferirsi all'aspettativa presunta connessa a tale dicitura di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che, qualora incontri particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole della dicitura di cui trattasi, egli possa fare ricorso, alle condizioni previste dal proprio diritto nazionale, ad un sondaggio di opinioni o ad una perizia destinati a chiarire il suo giudizio.

(¹) GU C 247 del 24.8.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

16 luglio 1998

nella causa C-264/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lord): Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes) (¹)

(Diritto di stabilimento — Imposta sulle società — Trasferimento da una società ad un'altra, in seno ad un gruppo, del diritto ad uno sgravio fiscale per perdite commerciali — Condizione relativa alla residenza delle società facenti parte del gruppo — Discriminazione in base alla sede — Obblighi del giudice nazionale)

(98/C 299/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-264/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Imperial Chemical Industries plc (ICI) e Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 52 del Trattato CE,

la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore), e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: G. Tesaro, cancelliere: L. Hewlett, amministratore,

ha emesso il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) L'art. 52 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedono una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per

creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

- 2) In presenza di circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 5 del Trattato CE non impone al giudice nazionale né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di disapplicare tale normativa in una fattispecie estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario.

(¹) GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-287/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Kyritzer Stärke GmbH contro Hauptzollamt Potsdam (¹)

(Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni alla produzione — Regime delle cauzioni — Termini — Esigenza principale — Esigenza subordinata)

(98/C 299/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-287/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kyritzer Stärke GmbH e Hauptzollamt Potsdam, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), in combinato disposto con il regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1722, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (GU L 159, pag. 112),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,

ha emesso il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1722, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente, deve essere interpretato nel modo seguente:

- l'utilizzo di un prodotto di cui al codice NC 3505 10 50, previsto da tale regolamento, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;
- il suo rispetto deve essere provato entro il termine fissato all'art. 28 di tale regolamento, pena l'incameramento dell'intera cauzione in forza dell'art. 22, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento.

(¹) GU C 318 del 26.10.1996.

- un eventuale rimedio giurisdizionale nei confronti dei suoi fornitori è privo di qualsiasi utilità pratica.

Ciò tuttavia presuppone che:

- sia preliminarmente accertata la buona fede del destinatario e
- le condizioni previste siano le medesime di quelle prescritte per il recupero di aiuti finanziari prettamente nazionali.

(¹) GU C 318 del 26.10.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-298/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno): Oelmühle Hamburg AG, Jb. Schmidt Söhne GmbH & Co., KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (¹)

(Aiuti comunitari indebitamente versati — Ripetizione — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti e limiti)

(98/C 299/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-298/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Oelmühle Hamburg AG, Jb. Schmidt Söhne GmbH & Co. KG e il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, domanda vertente sui principi di diritto comunitario applicabili nell'ambito di azioni intentate dalle autorità per la ripetizione di un aiuto comunitario indebitamente versato,

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato, il 16 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario non osta, in via di principio, a che una normativa nazionale consenta di escludere la ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati prendendo in considerazione criteri come il venir meno dell'arricchimento allorché:

- il destinatario ha già trasferito, al momento in cui l'aiuto è stato concesso, il relativo vantaggio patrimoniale pagando il prezzo indicativo previsto dal diritto comunitario e

SENTENZA DELLA CORTE

16 luglio 1998

nel procedimento C-355/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria)): Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contro Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (¹)

(Direttiva 89/104/CEE — Esaurimento del diritto di marchio — Merce messa in commercio nella Comunità o in un paese terzo)

(98/C 299/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-355/96, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG e Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3),

la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di Sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signor H. von Holstein, amministratore principale, ha pronunciato il 17 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, osta a norme nazionali che prevedano l'esaurimento del diritto conferito da un marchio d'impresa per prodotti messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo con detto marchio dal titolare o con il suo consenso.

2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104/CEE non può essere interpretato nel senso che, sulla base di questa sola disposizione, il titolare di un marchio ha la facoltà di ottenere che venga inibito a un terzo di usare il marchio per prodotti che sono stati messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

⁽¹⁾ GU C 388 del 21.12.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-285/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro i termini prescritti della direttiva 94/51/CE)

(98/C 299/17)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-285/97, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Francisco de Sousa Fialho) contro Repubblica portoghese (agenti: signori Luís Fernandes e Pedro Portugal), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva 94/51, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, la Repubblica portoghese è*

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva medesima.

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 295 del 27.9.1997.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 1998

(Causa C-247/98)

(98/C 299/18)

Il 9 luglio 1998 la Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Dimitrios Papageorgopoulos, consigliere presso l'avvocatura dello Stato, e dal signor Ioannis-Konstantinos Khalkias, consigliere aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Grecia, 117 Val Ste-Croix, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- accogliere il ricorso;
- annullare o altrimenti riformare la decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CEE ⁽¹⁾, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione, procedendo alla liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1994, ha rifiutato di riconoscere diverse spese relative ai settori della carne bovina, della frutta e dei legumi e del vino, per un importo di 8 093 595 532 dracme.

La Repubblica ellenica sostiene che la decisione della Commissione è illegittima perché fondata su un errore di fatto e perché motivata in modo erroneo o altrimenti insufficiente. La Commissione, nell'adottare tale decisione, avrebbe largamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, laddove, specialmente in materia di distillazione obbligatoria, ha imposto la correzione fondandosi su una base giuridica insufficiente.

⁽¹⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 28.

Ricorso della NV Koninklijke KNP BT avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 1998, causa T-309/94, NV Koninklijke KNP BT contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 1998

(Causa C-248/98 P)

(98/C 299/19)

Il 9 luglio 1998 la NV Koninklijke KNP BT, con l'avv. T.R. Ottervanger, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loeff Claey's Verbeke, rue Charles Martel 56-58, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 1998, causa T-309/94, NV Koninklijke KNP BT contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-309/94⁽¹⁾;
- 2) annullare la decisione della Commissione 13 luglio 1994 (IV/33.833) e annullare o ridurre l'ammenda imposta alla ricorrente, conformemente alla domanda giudiziaria da essa proposta il 7 ottobre 1994 o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché quest'ultimo si pronunci sull'annullamento (parziale) della suddetta decisione;
- 3) condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- La motivazione largamente insufficiente della decisione avrebbe dovuto comportare il suo annullamento da parte del Tribunale. In particolare, la decisione non fornisce la benché minima illustrazione del metodo impiegato dalla Commissione per determinare un'ammenda proporzionata al fatturato delle varie imprese della cui attività la KNP è stata ritenuta responsabile, nonché la durata e il grado di partecipazione di ognuna di esse e un'infrazione. Non motivando il suo diniego di annullare la decisione, o facendolo in modo insufficiente, il Tribunale avrebbe violato l'art. 190 del Trattato CE.
- Il Tribunale avrebbe dovuto analizzare, nella sua sentenza, l'argomento della KNP secondo il quale la Commissione avrebbe abusivamente inflitto un'ammenda relativa al periodo decorrente dalla fine del 1989 o, in subordine, la Commissione avrebbe dovuto infliggere solo un'ammenda molto lieve, data la partecipazione marginale. Non tenendo in nessun conto

determinate circostanze particolari, il Tribunale avrebbe ignorato l'art. 190 del Trattato CE e, di conseguenza, occorrerebbe annullare la sentenza. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato alcuni principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, l'art. 190 del Trattato CE e l'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17/62, fissando un'ammenda basata sul «metodo alternativo» della Commissione, vale a dire applicando, senza nessun'altra motivazione, un'aliquota base pari al 7,5 % anche per il periodo seguente al 1989.

- La violazione dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe violato taluni principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché gli artt. 190 del Trattato CE e 15 del regolamento n. 17/62, tenendo presente, ai fini del calcolo dell'ammenda, anche il fatturato interno della Badische, una filiale tedesca della KNP.
- Il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario (i principi di parità di trattamento o di proporzionalità, l'art. 190 del Trattato CE e, soprattutto, l'art. 15 del regolamento n. 17/62) nelle operazioni stesse di calcolo dell'ammenda, stabilendo abusivamente come momento iniziale della violazione la metà del 1986 anche per quanto concerne la Badische.

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998, pag. 30.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Firenze, con ordinanza 20 giugno 1998, nel procedimento penale a carico di Giovanni Carra, Alessandra Colombo e Barbara Gianassi

(Causa C-258/98)

(98/C 299/20)

Con ordinanza 20 giugno 1998, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 15 luglio 1998, nel procedimento penale a carico di Giovanni Carra, Alessandra Colombo e Barbara Gianassi, la Pretura circondariale di Firenze, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A) Se le norme degli artt. 86 e 90 così come interpretate dalla sentenza 11 dicembre 1997, della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽¹⁾ abbiano effetti diretti nel senso che impongano allo Stato membro di non porre divieti generali e assoluti nella mediazione dell'avviamento al lavoro e di conseguenza al giudice di considerare penalmente lecita ogni ipotesi di intermediazione privata nel collocamento con conseguente

disapplicazione delle relative norme sanzionatorie previste dall'ordinamento interno;

- B) Se gli artt. 86 e 90 vadano interpretati nel senso che costituisca abuso di posizione dominante un sistema quale quello risultante dalle modifiche normative introdotte con legge 24 giugno 1997 n. 196 e decreto legislativo 23/12/97 n. 469.

⁽¹⁾ Trattasi della causa C-55/96 (Job Centre) Racc. 97, pag. 1-7119.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 16 luglio 1998

(Causa C-260/98)

(98/C 299/21)

Il 16 luglio 1998 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico signor Dimitrios Gouloussis e dalla signora Hélène Michard, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo assoggettato all'IVA, in violazione degli artt. 2 e 4 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, relativa all'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, i pedaggi, che costituiscono il corrispettivo pagato dagli utenti per la prestazione di un servizio consistente nella concessione della facoltà di usare le autostrade o altre vie di comunicazione stradale, ed avendo inoltre eluso, in tal modo, il versamento delle risorse proprie e dei relativi interessi [regolamenti n. 1552/89⁽²⁾ e 1553/89⁽³⁾] ha violato gli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE;
- 2) ingiungere alla Repubblica ellenica di porre a disposizione della Commissione le risorse proprie non versate dal 1987, maggiorate degli interessi di mora;
- 3) condannare la Repubblica ellenica alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la concessione del diritto di usare un'autostrada o un'altra via di comunicazione stra-

dale, dietro versamento di un pedaggio da parte dell'utente, costituisce una prestazione di servizi da assoggettare all'IVA. Il fatto che tale attività sia esercitata da enti pubblici non significa che non rientri nel campo di applicazione dell'IVA, dato che rappresenta un'attività economica ai sensi dell'art. 2 della Sesta direttiva IVA ed è esercitata da persone che sono soggetti passivi di imposta ai sensi dell'art. 4 della stessa direttiva, benché siano enti pubblici.

Per quanto riguarda il problema delle risorse proprie, la Commissione ritiene che quando ricorre un caso di violazione della Sesta direttiva, con conseguente diminuzione della base di calcolo delle risorse proprie, essa è tenuta ad esigere il versamento dell'importo di risorse proprie che non è stato corrisposto a causa di tale violazione. In caso contrario, si causerebbe un pregiudizio agli altri Stati membri e si violerebbe il principio della parità di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 luglio 1998

(Causa C-278/98)

(98/C 299/22)

Il 21 luglio 1998 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori Marc Fierstra e Nynke Wijmenga, entrambi consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli affari esteri dell'Aia, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Annullare la decisione della Commissione 6 maggio 1998 [notificata con il n. C(98) 1124 def.], relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), Sezione garanzia⁽¹⁾, in quanto essa esclude dal finanziamento comunitario nei confronti dei Paesi Bassi un importo pari a 16 378 715,63 HFL relativo a spese riguardanti il pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione;
- 2) Condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾:

I controlli relativi agli esercizi 1992 e 1993 non potrebbero portare a correzioni delle spese riguardanti l'esercizio 1994. I controlli del 1994 non permetterebbero alla Commissione di concludere che, alla luce del numero limitato di verifiche da essa effettuate e di irregolarità accertate in tali occasioni, l'intero sistema di controllo olandese presenti lacune fondamentali che giustificano una correzione negativa forfettaria del 10 % per il settore dei cereali e del 5 % per il settore delle carni bovine.

- Violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 729/70, nonché dei principi di leale cooperazione e del contraddittorio:

nel procedimento di liquidazione dei conti relativo all'esercizio 1994, la Commissione non avrebbe instaurato un rapporto leale con le autorità olandesi. Nella sua relazione datata 13 febbraio 1997, l'organo di conciliazione constatarebbe che la Commissione è contraria a qualsiasi modifica della sua posizione. Il rifiuto della Commissione di ponderare con attenzione gli argomenti dedotti dalle autorità olandesi a sostegno della loro posizione si ricaverebbe parimenti dalla comunicazione ufficiale datata 28 giugno 1996. La Commissione si contenterebbe di riprodurre gli argomenti di cui essa si è servita in passato. Essa rinvierebbe sinteticamente ai miglioramenti realizzati nei Paesi Bassi, ma non affronterebbe in nessun modo gli argomenti sui quali le autorità olandesi avrebbero richiamato l'attenzione della Commissione. Quest'ultima non affermerebbe che gli argomenti siano inesatti o irrilevanti e ancor meno motiverebbe tale posizione, ignorando sic et simpliciter questi argomenti.

- Inesattezze nella relazione di sintesi:

il sistema olandese di controllo sarebbe stato conforme alle disposizioni comunitarie vigenti all'epoca; non occorrerebbe anticipare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2221/95.

- Violazione del principio della certezza del diritto:

la Commissione avrebbe deciso gravi correzioni finanziarie per l'esercizio 1994 infrangendo l'impegno formale da essa assunto di trarre conseguenze economiche da lacune dei sistemi di controllo nazionale solo a partire dal 1° luglio 1994. Per di più, la Commissione avrebbe deciso le correzioni forfettarie senza tener conto di circostanze attenuanti.

- Violazione del principio di uguaglianza:

La Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento non rispettando, nella decisione impugnata, gli orientamenti che essa stessa si sarebbe imposta ⁽³⁾, senza indicarne le ragioni, anche se i detti orientamenti, come tali, non hanno efficacia vincolante.

- Violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Decisione 98/358/CEE (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽³⁾ Comunicazione al Comitato FEOG 3 giugno 1993, VI/216/93, «Valutazione delle conseguenze finanziarie all'atto della preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEOG — Garanzia».

Ricorso della Cascades SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998

(Causa C-279/98 P)

(98/C 299/23)

Il 23 luglio 1998 la Cascades SA, con l'avv. Jean-Yves Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

In via principale:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA/Commissione ⁽¹⁾;
- accogliere le conclusioni presentate al Tribunale di primo grado dalla Cascades SA ⁽²⁾;
- condannare la Commissione alle intere spese, tanto del procedimento dinanzi al Tribunale quanto di quello dinanzi alla Corte; o,

in subordine:

- qualora ritenga che lo stato del procedimento non consenta di pronunciare una sentenza definitiva, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché quest'ultimo si pronunci nuovamente;

- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

- Motivazione contraddittoria: il Tribunale non ha tratto le conseguenze delle proprie considerazioni relative all'insufficienza della decisione della Commissione nella determinazione del livello generale delle ammende. Avendo constatato che la decisione della Commissione non ottemperava ai requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di trarne le conseguenze e annullare quindi l'atto controverso. Il fatto che la Commissione sia stata all'oscuro della portata esatta dell'obbligo di motivazione che le incombeva rispettare non può motivare un rifiuto di annullamento della decisione.

Ammettere in maniera generale che i motivi di una decisione possano essere forniti nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice comunitario priverebbe di contenuto l'obbligo di motivazione. Inoltre, la Commissione non può motivare la propria decisione nel corso del procedimento contenzioso senza violare il principio della collegialità.

- Interpretazione erranea della nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato»; violazione del principio di proporzionalità: ai fini della determinazione della gravità dell'infrazione dovrebbe essere preso in considerazione solo l'effetto sui prezzi reali (in confronto a quelli che sarebbero stati ottenuti in assenza della collusione). L'effetto restrittivo della concorrenza riguarda solo l'attuazione dell'accordo da parte delle imprese; la sua esistenza è sicuramente una condizione necessaria alla manifestazione di un effetto concreto dell'infrazione sul mercato, ma non implica necessariamente che l'accordo abbia avuto effettivamente un impatto sui prezzi o sulle altre condizioni concorrenziali del mercato. Il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità mantenendo il livello dell'ammenda pur avendo constatato che la Commissione non aveva provato che l'infrazione avesse avuto un effetto sul prezzo del cartone.

- Violazione del principio di non discriminazione: il Tribunale ha ritenuto la Cascades responsabile del comportamento tenuto da due controllate anteriormente alla loro acquisizione. Per contro la società Mayr-Melnhof (causa (T-347/94) non è stata ritenuta responsabile del comportamento della sua controllata Eerbeek per il periodo precedente alla sua acquisizione.

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 351 del 10.12.1994, pag. 16.

Ricorso della Moritz J. Weig GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998 nella causa T-317/94, Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998

(Causa C-280/98 P)

(98/C 299/24)

Il 23 luglio 1998, la Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, con gli avv.ti Thomas Jestaedt e Verena von Bomhard, studio Boesebeck Droste, 9, Avenue des Gaulois, B-1040 Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Philippe Dupont, studio Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998 nella causa T-317/94, Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Previo annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998⁽¹⁾, annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE⁽²⁾, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino);
- 2) Condannare la Commissione all'integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

In subordine:

1. Previo annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, fissare ad un milione di ecu l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino).
2. Condannare la Commissione ai due terzi delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado nonché all'integralità delle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

- La sentenza impugnata avrebbe avuto torto nel non annullare, per insufficiente motivazione, la determinazione dell'ammenda imposta alla ricorrente. Secondo la ricorrente, la circostanza che la Commissione fosse pronta a fornire in giudizio tutte le informazioni sui criteri di calcolo dell'ammenda non doveva essere tenuta in considerazione ai fini della questione relativa all'insufficienza di motivazione.

- Violazione del principio della parità di trattamento e degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, e 172

del Trattato CE: il Tribunale si sarebbe rifiutato di tradurre in una diminuzione dell'ammenda la circostanza, accertata, della partecipazione della ricorrente al cartello vietato per un periodo più breve di quello delle altre partecipanti.

In sede di valutazione delle gravità della violazione il Tribunale avrebbe avuto torto nel non tener conto, quale elemento mitigante l'entità dell'ammenda, della mancanza di effetti economici della violazione.

Infine, il Tribunale avrebbe avuto torto nel non ritenere elemento mitigante l'ammontare dell'ammenda la cooperazione della ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 243 del 19.9.1994, pag. 1.

Ricorso della Enso Española SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 maggio 1998 nella causa T-348/94, Enso Española SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 1998

(Causa C-282/98 P)

(98/C 299/25)

Il 23 luglio 1998, la Enso Española SA, con gli avvocati Antonio Creus, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados di Barcelona e Eva Contreras Ynzenga, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con domicilio eletto presso lo studio Cuatrecasas Abogados, Avenue d'Auderghem n. 78, Bruxelles, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 maggio 1998, nella causa T-348/94, Enso Española SA contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, nella causa T-348/94⁽¹⁾, nella parte riferentesi ai motivi colà esposti, e trarre dall'annullamento di detta sentenza tutte le conseguenze giuridiche del caso, sia in caso di statuizione espressa nel merito, come in caso di rinvio al TPG, e segnatamente:

— Annullare l'impugnata sentenza, nella parte in cui statuisce che la decisione non contravviene all'art. 190 del Trattato CE per quanto concerne l'ammenda, e, come logica conseguenza, annullare

detta ammenda per mancanza di motivazione della decisione, o, in via subordinata, ridurla notevolmente a causa dell'insufficiente motivazione.

- In via subordinata, annullare l'impugnata sentenza, nella parte in cui il TPG non ritiene che la Commissione, per il fatto di non aver tenuto conto degli effetti della svalutazione della peseta spagnola di fronte all'ecu, abbia violato il principio di parità di trattamento; oppure, in via ancora subordinata, ridurre l'ammenda in modo tale da tener conto della suddetta svalutazione.
- In via subordinata, annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui non condanna la Commissione a versare alla ricorrente in primo grado la totalità dell'importo, in spese e interessi, derivante dalla costituzione di una garanzia bancaria o dal pagamento eventuale dell'ammenda, e statuire che gli interessi della suddetta ammenda decorreranno dal momento dell'esecuzione della sentenza del TPG; condannare pertanto la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla garanzia bancaria o dal pagamento della multa.

- 2) Condannare la convenuta dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle spese, nonché condannare alle spese la convenuta nel giudizio di primo grado, qualora venga accolto, in tutto o in parte, il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del diritto comunitario per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 190 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il Trattato CE), nella parte che si riferisce all'assenza di motivazione della decisione per quanto riguarda l'ammenda.
- Violazione del diritto comunitario per erronea applicazione ed interpretazione del principio di parità di trattamento, in quanto il TPG non ha preso in considerazione le svalutazioni subite dalla peseta spagnola, fonte di un aumento del livello dell'ammenda inflitta alla Enso Española SA, rispetto ad analoghe ammende inflitte ad imprese in moneta non oggetto di svalutazione, o che addirittura si sono rivalutate.
- Violazione del diritto comunitario a causa dell'incoerente ragionamento del TPG, nella parte in cui non ha condannato la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla garanzia bancaria o dall'ammenda.

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998, pag. 36.

Ricorso della Mo och Domsjö Aktiebolag contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-352/94⁽¹⁾, Mo och Domsjö Aktiebolag contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 1998

(Causa C-283/98 P)

(98/C 299/26)

Il 24 luglio 1998 la Mo och Domsjö Aktiebolag, con sede in S-89180 Örnsköldsvik, Svezia, rappresentata dai sigg. Antony Woodgate e Martin Smith, Solicitors, dello studio Simmons & Simmons, Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-352/94, Mo och Domsjö Aktiebolag contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- i) annullare, almeno parzialmente, la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998 nella causa T-352/94;
- ii) annullare la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE [IV/C/33.833 — Cartoncino⁽²⁾] nella parte riguardante la ricorrente, almeno parzialmente;
- iii) annullare o almeno ridurre l'ammontare dell'ammenda imposta alla ricorrente;
- iv) ordinare alla Commissione di pagare le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi a questa Corte e dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere motivi d'impugnazione fondati sulla violazione del diritto comunitario, in particolare degli artt. 85, 172, 173 e 190 del Trattato CE, del regolamento del Consiglio 17/62⁽³⁾ e dei principi generali del diritto comunitario.

La ricorrente solleva motivi d'impugnazione secondo cui il Tribunale di primo grado:

- 1) ha erroneamente ritenuto che la mancata illustrazione nella decisione, da parte della Commissione, dei fattori di cui questa aveva sistematicamente tenuto conto nel fissare la sanzione a carico della ricorrente non era una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale della decisione e della sanzione imposta; e

- 2) ha erroneamente ritenuto che le sue proprie conclusioni secondo cui la Commissione non avrebbe provato tutti i supposti effetti della violazione non potevano materialmente influire sulla valutazione da esso effettuata della gravità della violazione e di conseguenza non potevano portare ad una riduzione dell'ammenda.

⁽¹⁾ GU C 392 del 31.12.1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 243 del 19.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).

Ricorso della Stora Kopparbergs Bergslags AB contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-354/94⁽¹⁾, Stora Kopparbergs Bergslags AB contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 luglio 1998

(Causa C-286/98 P)

(98/C 299/27)

Il 27 luglio 1998 la Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Svezia, S-79180 Falun, con gli avv.ti Alexander Riesenkampff e Stefan Lehr, dello studio Hasche Eschenlohr Peltzer Riesenkampff Fischötter di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. René Faltz, dello studio Faltz & Kremer, 6, rue Heinrich Heine, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 14 maggio 1998, nella causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998 nella causa T-354/94 e annullare la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE [IV/C/33.833 — Cartoncino⁽²⁾], in quanto la decisione del Tribunale si fonda su errori sostanziali di diritto comunitario:

- i) violazione degli artt. 85 e 15, n. 2, del regolamento n. 17⁽³⁾, in quanto si dichiara la ricorrente responsabile per la condotta delle sue controllate Kopparfors Feldmühle e CBC, senza tenere conto dei criteri giuridici elaborati dalla Corte di giustizia e dalla Commissione per l'imputazione delle violazioni commesse dalle società controllate;
- ii) violazione delle regole sull'onere della prova in quanto, rispetto all'imputazione della violazione

commessa dalla Kopparfors, l'onere della prova è posto a carico della ricorrente, e, rispetto alla Feldmühle e alla CBC, ci si basa su mere assunzioni a svantaggio della ricorrente;

- iii) violazione del principio per cui la sanzione richiede colpa, in quanto si assume, senza alcun riscontro nei fatti di causa, la consapevolezza della ricorrente sulla partecipazione della Feldmühle e della CBC al cartello;
- iv) violazione dei principi della logica, in quanto si ritiene che alla ricorrente incombesse l'obbligo di adottare misure contro violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC delle quali essa non era consapevole e nonostante il fatto che la ricorrente, ove fosse stata consapevole delle dette violazioni, non avrebbe avuto il potere di prendere tali misure;
- v) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio «in dubio pro reo», in quanto si richiede alla ricorrente la prova di non aver proseguito la condotta anticoncorrenziale delle sue controllate;
- vi) violazione di forme procedurali sostanziali, ai sensi degli artt. 173 e 190 del Trattato CE, in quanto l'ammenda posta a carico della ricorrente non viene annullata, nonostante si riconosca nella sentenza che i criteri applicati nel calcolo dell'importo individuale dell'ammenda avrebbero dovuto essere esposti nella decisione.

— In subordine, l'ammenda inflitta alla Stora dev'essere annullata, o quanto meno ridotta, in base ad errori sostanziali di diritto comunitario in cui è incorso il Tribunale di primo grado:

- viii) violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, in quanto non si è ritenuto che il mancato apporto della piena prova, da parte della Commissione, degli effetti della pratica concordata sui prezzi, incidesse in modo sostanziale sul giudizio relativo alla gravità della violazione.

Motivi e principali argomenti

Si afferma che il Tribunale di primo grado è incorso in errori di diritto, in quanto:

- i) ha giudicato che le violazioni dell'art. 85 commesse dalla filiale Kopparfors debbano essere imputati alla ricorrente, senza considerare il mancato apporto della prova, da parte della Commissione, di una qualsiasi influenza esercitata dalla ricorrente sulla politica commerciale della Kopparfors;
- ii) ha disatteso una costante giurisprudenza dichiarando che le violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla

CBC rispettivamente prima e dopo la loro acquisizione da parte della ricorrente devono essere imputate a quest'ultima, in quanto essa non avrebbe potuto ignorare la loro partecipazione alla condotta anticoncorrenziale e non ha adottato misure appropriate a prevenire la prosecuzione della violazione;

- iii) ha giudicato che la mancata esposizione, da parte della Commissione nella decisione, dei motivi dei quali essa aveva sistematicamente tenuto conto nella determinazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente non costituisca violazione del dovere di motivazione, che giustificerebbe l'annullamento, totale o parziale, dell'ammenda inflitta

in via subordinata, che esso è incorso in errore di diritto in quanto:

- iv) ha affermato che le sue stesse conclusioni sul mancato apporto della prova, da parte della Commissione, degli effetti asseriti della violazione non potevano sostanzialmente influire sul giudizio relativo alla gravità della violazione, e non potevano, di conseguenza, condurre a una riduzione dell'ammenda.

(¹) Non pubblicata.

(²) GU L 243 del 19.4.1994, pag. 1.

(³) Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale d'arrondissement di Lussemburgo, con sentenza 15 luglio 1998, nella causa Stato del Granducato di Lussemburgo contro coniugi Linster e altri

(Causa C-287/98)

(98/C 299/28)

Con sentenza 15 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 1998, nella causa Stato del Granducato di Lussemburgo contro coniugi Linster e altri, il Tribunale d'arrondissement di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 177 e 189 del Trattato CE vadano interpretati nel senso che il giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, chiamato a controllare la legittimità di un procedimento di esproprio per causa di pubblica utilità di beni immobili appartenenti ad un privato, possa constatare che non è stata effettuata la valutazione dell'impatto della realizzazione di un'autostrada, progetto di cui all'art. 4, n. 1, prescritta dall'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹),

e che le informazioni raccolte a tenore dell'art. 5 non sono state messe a disposizione del pubblico e che al pubblico interessato non è stata data la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'avvio del progetto, in contrasto col disposto dell'art. 6, n. 2, quando la direttiva non sia stata integralmente trasposta nell'ordinamento nazionale, ad onta dello spirare del termine a tal fine previsto, oppure se una constatazione siffatta implichi un giudizio sull'effetto diretto della direttiva, talché il giudice sia tenuto ad investire la Corte di giustizia delle Comunità europee della relativa questione.

- 2) Nel caso in cui la Corte ammetta, come soluzione della prima questione, l'obbligo del giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, la questione è la seguente:

Se la citata direttiva possa essere applicabile in una controversia vertente sull'esproprio per causa di pubblica utilità di un bene immobile appartenente ad un privato e se il giudice, chiamato a controllare la legittimità del procedimento di esproprio, possa constatare che, in contrasto con gli artt. 5, n. 1, e 6, n. 2, non è stata effettuata la valutazione dell'impatto ambientale e che le informazioni raccolte a tenore dell'art. 5 non sono state messe a disposizione del pubblico e che al pubblico interessato non è stata data la possibilità di esprimere il proprio parere prima che venga avviato il progetto di costruzione di un'autostrada, opera di cui all'art. 4, n. 1.

- 3) Se l'atto legislativo nazionale di cui all'art. 1, n. 5 della citata direttiva costituisca un'autonoma nozione di diritto comunitario o debba definirsi secondo il diritto interno.
- 4) Se, nel caso in cui l'atto legislativo nazionale costituisca un'autonoma nozione di diritto comunitario, una norma adottata dal Parlamento dopo pubblici dibattiti parlamentari vada considerata come atto legislativo nazionale ai sensi dell'art. 1, n. 5, della direttiva.
- 5) Se il progetto di opera, ai sensi dell'art. 1, n. 5, della citata direttiva, adottato nei dettagli con atto legislativo nazionale specifico costituisca un'autonoma nozione di diritto comunitario o debba definirsi secondo il diritto interno.
- 6) Se, nel caso in cui la nozione di progetto di opera, ai sensi dell'art. 1, n. 5, della direttiva, adottato nei dettagli con atto legislativo nazionale specifico costituisca un'autonoma nozione di diritto comunitario, il progetto adottato con decisione del Parlamento dopo pubblici dibattiti parlamentari di realizzare la costruzione di un'autostrada al fine di ottenere la confluenza in

altre due strade, senza stabilire il tracciato dell'autostrada da costruire, vada ritenuto un progetto cui non si applica la direttiva.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica austriaca, proposto il 28 luglio 1998

(Causa C-290/98)

(98/C 299/29)

Il 27 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Christina Tufvesson e dal signor Victor Kreuschitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica austriaca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica austriaca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e degli artt. 2 e 3, commi 1, 5 e 6 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE (¹), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in quanto essa
 - ha limitato il divieto di riciclaggio di cui all'art. 165 del codice penale a patrimoni superiori ai 100 000 scellini;
 - non ha previsto l'identificazione dei clienti per l'apertura di un conto titoli fin dal 1° gennaio 1994 (data dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo spazio economico europeo), bensì soltanto dal 1° agosto 1996;
 - non ha previsto l'identificazione dei clienti per ogni operazione effettuata per o partire da un conto titoli, ma si è limitata, ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge bancaria, a prevedere tale identificazione unicamente per la cessione e l'acquisto di titoli in conto;
 - non ha provveduto all'identificazione dei clienti per ogni apertura di libretto di risparmio a partire dal 1° gennaio 1994;
 - non ha provveduto all'identificazione dei clienti per ogni operazione connessa con libretti di risparmio creati anteriormente o successivamente al 1° gennaio 1994;

2) condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Le norme imperative poste dall'art. 189, terzo comma, e dall'art. 5, primo comma, del Trattato CE, obbligano gli Stati membri a trasporre in diritto interno le disposizioni di una direttiva che li riguardi in modo tale che esse, alla scadenza del termine fissato per la trasposizione, possano dispiegare tutta la loro efficacia. Il termine posto dall'art. 16 della direttiva, scaduto per l'Austria il 1° gennaio 1994 in considerazione dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo spazio economico europeo, è trascorso senza che siano stati adottati sufficienti provvedimenti di attuazione nei seguenti due settori:

- Portata della direttiva, e sua limitazione: L'art. 165 del codice penale prevede la punibilità del riciclaggio unicamente per patrimoni superiori ai 100 000 scellini. Il riferimento alla disciplina del riciclaggio contenuta all'art. 278A, secondo comma, del codice penale non è tale da poter dissipare i dubbi della Commissione quanto all'illegittimità dell'art. 165.
- Comunicazione dell'identità dei clienti: L'esplicita ammissibilità di libretti di risparmio anonimi, di cui all'art. 40 della legge bancaria, contravviene a quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della direttiva, secondo cui gli enti creditizi e finanziari sono tenuti ad effettuare l'identificazione dei loro clienti «quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito».

L'art. 40, secondo comma, della legge bancaria viola inoltre il disposto dell'art. 3, quinto comma, della direttiva, ai sensi del quale, qualora sia dubbio se i clienti agiscano per proprio conto o sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali i clienti agiscono.

L'art. 40, primo comma, n. 1, della legge bancaria contravviene anche all'art. 3, sesto comma, della direttiva 91/308/CEE in quanto in caso di operazione connessa con un libretto di risparmio anonimo l'identificazione del cliente che tale operazione effettua non ha pratica utilità, e comunque sia non consente di far luce sulla concreta realtà della situazione economica. L'obbligo di identificazione, posto per talune fattispecie dall'art. 40, primo comma, nn. 2 e 3, della legge bancaria, non è tale da poter essere oggetto, in caso di operazioni connesse con libretti di risparmio anonimi, di un'attuazione ragionevole e in linea con lo spirito della direttiva sul riciclaggio.

Infine, l'obbligo di identificazione del cliente per quanto riguarda i conti titoli è stato introdotto unicamente a far data dal 1° agosto 1996, talché fino a quel momento l'Austria aveva contravvenuto alla direttiva. Certo, ai sensi dell'art. 40, quinto comma, della legge bancaria, l'accettazione e l'acquisto di titoli in conto (e i rapporti di affari di cui all'art. 12 della legge sui depositi) effettuati o intercorsi regolarmente dal

1° agosto 1996 sono ammissibili solo qualora si sia previamente proceduto all'identificazione del cliente, e si sia rispettato l'art. 40, secondo comma. Nondimeno, la suddetta norma viola pur sempre l'art. 3, quinto e sesto comma, della direttiva, in quanto non contempla il caso in cui il titolare di un siffatto deposito in titoli venda titoli, conservati nei suddetti conti, che siano oggetto di rimborso o di ammortamento.

(¹) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

Ricorso proposto il 28 luglio 1998 dalla Sarrió SA contro la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-334/94, tra Sarrió SA e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-291/98 P)

(98/C 299/30)

Il 28 luglio 1998 la Sarrió SA, con sede legale in Barcellona (Spagna), rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mazzoni, del Foro di Milano, Mario Siragusa, del Foro di Roma e Francesca Maria Moretti, del Foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger, Hoss & Prussen, 2, Place Winston Churchill, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-334/94, tra Sarrió SA e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 maggio 1998 nella causa T-334/94, Sarrió/Commissione
 - laddove il Tribunale dichiara che la decisione della Commissione non ha addebitato alla ricorrente un'infrazione relativa ai prezzi di transazione e non ritiene necessario valutare il comportamento di Sarrió quanto ai prezzi effettivamente applicati;
 - laddove il Tribunale dichiara che la partecipazione di Sarrió alle riunioni del PG Paperboard è di per sé sufficiente a coinvolgerla anche nella collusione relativa alle quote di mercato ed agli arresti degli impianti, o — in subordine — laddove esso non valuta la mancata attuazione, da parte di Sarrió, delle eventuali iniziative concordate come limite alla gravità dell'infrazione commessa da Sarrió rispetto a quella commessa da altre imprese e non considera le prove offerte a tal fine dalla ricorrente, o — in ulteriore subordine — laddove esso qualifica erroneamente l'infrazione commessa da

Sarrió quanto alle quote di mercato ed ai tempi d'arresto degli impianti;

- laddove il Tribunale non ritiene necessario annullare totalmente o parzialmente l'ammenda inflitta a Sarrió a causa del vizio di motivazione consistente nel non aver indicato nella decisione stessa i parametri da essa sistematicamente presi in considerazione nel calcolo di tale ammenda;
 - laddove il Tribunale approva il metodo di calcolo dell'ammenda della Commissione consistente nel convertire il fatturato dell'anno di riferimento in ecu al tasso medio di tale anno e sulla base di tale conversione fissare direttamente l'importo dell'ammenda in ecu, senza valutare le conseguenze sul piano giuridico di questa impostazione né il pregiudizio arrecato a Sarrió dell'uso di tale metodo;
 - laddove il Tribunale quantifica la riduzione dell'ammenda concessa per la ridotta partecipazione all'infrazione da parte di Prat Carton in 1,5 milioni di ECU.
- 2) Rinvia al Tribunale di Primo Grado qualora ritenga che lo stato della causa non le consenta in tutto o in parte di statuire definitivamente su questa.
 - 3) Annullare la decisione della Commissione nelle parti corrispondenti in tutti i casi in cui accolga il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale.
 - 4) Ridurre l'ammenda dell'importo che considererà adeguato.
 - 5) Condannare la Commissione al pagamento delle spese, competenze ed onorari sia nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente intende contestare alcuni specifici passaggi della sentenza, in relazione ai quali Sarrió ritiene che il Tribunale abbia errato nel fare applicazione del diritto comunitario ed abbia violato l'obbligo di motivazione su di esso incombente.

In particolare, Sarrió contesta al Tribunale i seguenti errori di apprezzamento in diritto:

- Errata interpretazione della decisione in relazione all'infrazione effettivamente contestata.
- Errata interpretazione ed applicazione del diritto comunitario per quanto riguarda l'effetto automaticamente anticoncorrenziale della partecipazione di Sarrió alle riunioni dei produttori; in subordine, mancata valutazione della non attuazione dell'intesa da parte di Sarrió; in via d'ulteriore subordine, erronea qualificazione dell'infrazione commessa.

- Mancato apprezzamento del difetto di motivazione nel calcolo dell'ammenda e contraddittorietà fra i motivi e il dispositivo.
- Mancato apprezzamento dell'errore di metodo nel calcolo dell'ammenda.
- Contraddizione fra i motivi ed il dispositivo per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda concessa.

Ricorso del 28 luglio 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee (Causa C-292/98) (98/C 299/31)

Il 28 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francesco P. Ruggeri Laderchi, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

- 1) constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
 - a) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio⁽¹⁾, del 29 luglio 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
 - b) alla direttiva 96/6/CE⁽²⁾, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

o comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e di dette direttive;

- 2) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 189 del Trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti

nelle direttive. Questi termini sono scaduti senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposto dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo, con ordinanza 1° giugno 1998, nella causa Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales EGEDA contro Hostelería Asturiana, SA (HOASA)

(Causa C-293/98)

(98/C 299/32)

Con ordinanza 1° giugno 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, nella causa Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) contro Hostelería Asturiana, SA (HOASA), il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione:

Se l'art. 1, nn. 2.a) e 3 della direttiva 93/83/CEE⁽¹⁾ vada interpretato nel senso che si deve considerare che la ricezione da parte di un istituto alberghiero di segnali di televisione via satellite o terrestre e la sua distribuzione via cavo nelle varie camere dell'hotel costituisca un'attività di comunicazione al pubblico o di ricezione da parte del pubblico.

⁽¹⁾ GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

Ricorso proposto il 29 luglio 1998 dalla Metsä-Serla OYJ, dalla UPM-Kymmene OYJ (già United Paper Mills Ltd), dalla Tamrock OY (già Tampella Corporation) e dalla KYRO OYJ ABP (già OY KYRO AB) avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nelle cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e 342/94, Metsä-Serla OYJ e a. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-294/98 P)

(98/C 299/33)

Il 29 luglio 1998, la Metsä-Serla OYJ e a., con gli avv.ti Hans Hellmann, con studio in Am Morsdorfer Hof 16, D-50933, Colonia, e Hans-Joachim Hellmann, LL.M., dello studio legale Schilling, Zutt & Anschütz, in Otto-Beck-Straße 42, D-68165 Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11, rue

Goethe, B.P. 1107, L-1011, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nelle cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94 Metsä-Serla OYJ e a. contro Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione adottata il 13 luglio 1994 dalla convenuta, notificata alla ricorrente l'8 agosto 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 19 settembre 1994, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/C 33.833 — Cartoncino), nella parte in cui concerne le ricorrenti,
- 2) Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario: Manca una motivazione di diritto che giustifichi la responsabilità in solido delle ricorrenti per un'ammenda irrogata alla Finnboard. L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 del Consiglio non prevede alcuna responsabilità per infrazioni commesse da terzi. Né la Commissione, né il Tribunale di primo grado hanno accertato una violazione da parte delle ricorrenti dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. L'argomentazione del Tribunale secondo la quale una impresa può essere considerata responsabile in solido per il pagamento di un'ammenda, se la Commissione nello stesso atto ha stabilito che la contravvenzione avrebbe potuto essere accertata anche per questa impresa, viola il principio «nulla poena sine lege», e, rispettivamente tanto il conseguente divieto di analogia quanto il principio della presunzione di innocenza; tale argomentazione è incompatibile con i principi di diritto processuale di uno stato di diritto e misconosce i diritti della difesa spettanti alle ricorrenti.

A torto il Tribunale fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per l'infrazione di ammende ad imprese che formano una unità economica. L'imposizione di una responsabilità in solido non può esser fatta derivare dai principi dell'unità economica. Inoltre non sussistono neppure i presupposti per configurare un'unità economica.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 29 luglio 1998

(Causa C-296/98)

(98/C 299/34)

Il 29 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Christina Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor Bernard Mongin, membro

del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- accertare che, mantenendo in vigore gli artt. L 310-8 e A 310-1 del Code des Assurances, ai sensi dei quali
 - quanto mettono in commercio per la prima volta in Francia un modello di contratto di assicurazione, le imprese di assicurazione o di capitalizzazione ne informano il ministro responsabile dell'Economia e delle Finanze alle condizioni fissate da quest'ultimo con decreto;
 - l'informazione di cui all'art. L 310-8, primo comma, avviene attraverso una scheda redatta in lingua francese e contenente i dati menzionati in allegato al presente articolo,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli artt. 6, n. 3, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione direttiva diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)⁽¹⁾ nonché degli artt. 5, n. 3, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)⁽²⁾.

e

- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che le norme degli artt. L 310-8 e A 310-1 del Code des assurances francese non siano conformi agli obblighi imposti agli Stati membri delle terze direttive assicurazione vita e non vita, in quanto impongono una comunicazione sistematica delle condizioni generali dei contratti che le imprese di assicurazione intendono mettere in commercio per la prima volta sul territorio francese. Tale pratica è equiparabile ad un controllo sistematico dissimulato. La legge francese non impone la previa approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe e dei formulari ma prevede la comunicazione sistematica delle condizioni generali dei contratti che le imprese di assicurazione intendono mettere in commercio per la prima volta nel territorio francese.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

Ricorso della SCA Holding Ltd avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-327/94 ⁽¹⁾ tra la ricorrente e la Commissione delle

Comunità europee, proposto il 29 luglio 1998

(Causa C-297/98 P)

(98/C 299/35)

Il 29 luglio 1998, la SCA Holding Ltd, con sede presso la SCA Packaging House, 543 New Hythe Lane, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 7PE, Inghilterra, rappresentata da John Pheasant e Nicholas Bromfield, solicitors presso la Supreme Court of England and Wales, dello studio Lovell White Durrant, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dalla Terza Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-327/94 tra la SCA Holding Ltd e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) annullare la sentenza pronunciata il 14 maggio 1988 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-327/94, SCA Holding Ltd contro Commissione delle Comunità europee;
- b) annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, come modificata dalla decisione della Commissione 26 luglio 1994, (94) 2135 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33/833 — Cartonboard)⁽²⁾, laddove riguarda la ricorrente, o, in alternativa, annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 3 di tale decisione;
- c) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi della SCA Holding Ltd si dividono in due categorie, quelli relativi alla questione dell'esatto destinatario della decisione Cartonboard e quelli relativi alle ammende inflitte.

Destinatari della decisione

Gli accertamenti del Tribunale di primo grado su tale questione sollevano i seguenti problemi di diritto:

- a) se il Tribunale di primo grado abbia giustamente concluso che non vi sia stata alcuna questione di successione nella presente fattispecie;
- b) se il Tribunale di primo grado abbia giustamente ritenuto che la Commissione avesse una possibilità di scelta tra destinatari; e, in tal caso

- c) se il Tribunale di primo grado abbia giustamente concluso che nell'esercizio di tale scelta la Commissione fosse legittimata ad indirizzare la decisione Cartonboard alla SCA Holding Ltd.

In sintesi la posizione della SCA Holding Ltd su tali questioni è la seguente:

- a) una questione di successione sorge in circostanze in cui una violazione viene commessa da un'impresa che, nonostante uno o più cambiamenti di proprietà durante o dopo il periodo della violazione, mantiene una continuità funzionale ed economica durante il periodo della violazione e fino alla data della decisione, continua ad esistere nella sua forma essenziale alla data della decisione ed ha personalità giuridica alla data della decisione. L'accertamento del Tribunale di primo grado secondo cui non vi era alcuna questione di successione nella presente fattispecie è basata su un ragionamento erroneo ed è incompatibile col principio di diritto e la giurisprudenza dei giudici europei;
- b) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione era legittimata a scegliere, tra entità appartenenti a diversi gruppi societari, quale dovesse essere il destinatario della decisione Cartonboard;
- c) l'esame da parte del Tribunale di primo grado della questione se la Commissione abbia esattamente esercitato questa scelta era inadeguato; anche se (cosa che viene negata) la Commissione fosse legittimata a scegliere quale entità tra diversi gruppi societari fosse il destinatario della decisione Cartonboard, il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel riscontrare che la scelta della Commissione non poteva essere validamente chiamata in causa.

Ammende

Se la Corte ritiene che il Tribunale di primo grado non abbia commesso un errore nel dichiarare che la SCA Holding Ltd fosse l'esatto (o un esatto) destinatario della decisione Cartonboard, la SCA Holding Ltd sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nell'applicazione della sua giurisdizione illimitata nell'esaminare l'ammenda imposta ad essa dalla Commissione, contrariamente all'art. 172 del Trattato e all'art. 17 del regolamento n. 17/62⁽³⁾. La SCA Holding Ltd deduce tre motivi in questa parte del suo ricorso:

- a) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'accertare che la posizione adottata dalla SCA Holding durante il procedimento amministrativo della Commissione non giustifica una riduzione dell'ammenda ad essa inflitta;
- b) il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'accertare che il ragionamento erroneo della decisione in relazione alle ammende imposte non giu-

stificava l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla SCA Holding Ltd;

- c) anche se il Tribunale di primo grado avesse ritenuto giustamente che la Commissione aveva una possibilità di scelta di indirizzare la decisione Cartonboard alla SCA Holding Ltd (o ad un'altra entità giuridica), esso erroneamente non ha tenuto conto dell'esistenza di questa possibilità di scelta nel controllare il livello delle ammende imposte alla SCA Holding Ltd. Considerare la SCA Holding Ltd unica responsabile per la violazione quando la decisione Cartonboard avrebbe potuto essere indirizzata e le ammende essere imposte (in tutto o in parte), ad entità giuridiche appartenenti ad altri gruppi societari era sleale, sproporzionato e non aveva alcun effetto deterrente.

⁽¹⁾ GU C 386 del 31.12.1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 243 del 19.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione relativo agli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).

Ricorso proposto il 29 luglio 1998 dalla Metsä-Serla Sales OY (già Finnish Board Mills Association — Finnboard) avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nella causa T-338/94 tra la Finnish Board Mills Association — Finnboard e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-298/98 P)

(98/C 299/36)

Il 29 luglio 1998, la Metsä-Serla Sales OY (già Finnish Board Mills Association — Finnboard), con gli avv.ti Hans Hellmann, con studio in Am Morsdorfer Hof 16, D-50933, Colonia, e Hans-Joachim Hellmann, LL.M., dello studio legale Schilling, Zutt & Anschutz, in Otto-Beck-Straße 42, D-68165 Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, B.P. 1107, L-1011, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) nella causa T-338/94 tra la Finnish Board Mills Association e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza pronunciata il 14 maggio 1998 dal Tribunale di primo grado nella causa T-338/94 fatta eccezione per la parte figurante al n. 1 del dispositivo riguardante l'annullamento dell'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione, limitatamente alla quale è stata accolta la domanda della ricorrente, e statuire sulla controversia in via definitiva come segue:

- annullare la decisione adottata il 13 luglio 1994 dalla convenuta, notificata alla ricorrente il 5 agosto 1994 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 19 settembre 1994, riguardante un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/C 33.833 — Cartoncino), nella parte in cui concerne la ricorrente,

in via subordinata,

ridurre l'ammenda.

- condannare la convenuta alle spese.

2) in estremo subordine,

annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa per la decisione al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'obbligo di motivazione della decisione di cui trattasi ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE: il Tribunale ha accertato riguardo ai criteri sulla determinazione ed il calcolo della somma dell'ammenda, una violazione dell'obbligo di motivazione, senza da ciò trarre le dovute conseguenze per l'annullamento. A torto il Tribunale ha perciò stabilito le massime giuridiche per il futuro, senza applicarle per la decisione della controversia pendente. Poiché si tratta di oggettiva applicazione del diritto, lo stato soggettivo della Commissione nel momento in cui ha emanato la sua decisione non ha alcuna rilevanza.

- Erroneo esercizio del potere discrezionale riguardo all'interpretazione e applicazione dell'art. 15 n. 2 del regolamento n. 17: la concessione della riduzione di $\frac{2}{3}$ dell'ammenda per un'«ammissione» o di $\frac{1}{3}$ per «una mancata contestazione» degli addebiti principali è priva di qualsiasi fondamento giuridico e viola gli elementari diritti della difesa dell'interessata.

(In subordine)

- Erroneo esercizio del potere discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 relativo alla determinazione del fatturato cui è commisurata la misura dell'ammenda per effetto dell'inclusione di cessioni del volume di affari di imprese terze.
- Erronea applicazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 riguardo ai mancati effetti sul mercato degli accordi sui prezzi.
- Erroneo esercizio del potere discrezionale e discriminazione per arbitrario arrotondamento dell'ammenda fissata applicando il metodo di calcolo previsto dall'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17.

Ricorso proposto il 31 luglio 1998 dalla CPL Imperial 2 SpA e dalla Unifrigio Gadus Srl contro la sentenza pronunciata il 9 giugno 1998 dalla III Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-10/97 e T-11/97, tra Unifrigio Gadus Srl e CPL Imperial 2 SpA e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-299/98 P)

(98/C 299/37)

Il 31 luglio 1998 la CPL Imperial 2 SpA, con sede in Pescara (Italia) e la Unifrigio Gadus Srl, con sede in Napoli (Italia), rappresentate all'avvocato Giuseppe Celona del Foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe II, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 9 giugno 1998 dalla III Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-10/97 e T-11/97, tra Unifrigio Gadus Srl e CPL Imperial 2 SpA e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- Ritenere ricevibile il ricorso;
- Riformare la sentenza 9 giugno 1998 resa dal Tribunale di 1° grado (III Sezione) nelle cause riunite T-10/97 e T-11/97, e di conseguenza annullare la decisione 8 ottobre 1996 della Commissione;

in subordine:

- Dichiarare che tale decisione non ha l'effetto di accertare l'esistenza o meno dei requisiti perché sia esercitato il diritto al non recupero del dazio a posteriori, su cui spetta al giudice nazionale decidere;

In ogni caso:

- Condannare la Commissione a rifondere le spese del doppio grado.

Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale viene impugnata da C.P.L. Imperial 2 SPA e Unifrigio SRL per i seguenti motivi:

- Violazione del diritto di difesa, per avere il Tribunale negato il dovere della Commissione di accertare se la pratica contenesse tutti gli elementi necessari all'esame del caso, specie nell'assenza totale del procedimento, delle parti interessate;
- Violazione dell'art. 5 n. 2, Reg. 1697/79⁽¹⁾ e art. 220 co. lett. b Reg. 2913/92⁽²⁾ del Consiglio per avere introdotto un requisito non previsto dall'elenco tassativo contenuto nelle predette norme;

- Violazione del principio «ad impossibilia nemo tenetur» per avere ritenuto determinante il mancato assolvimento di un onere della prova impossibile ad assolversi;
- Violazione dell'art. 5 n. 2 Reg. 1697/79 nonché dell'art. 220 Reg. 2913/92 del Consiglio per avere interpretato le predette norme nel senso che non vi sarebbe «errore» delle autorità doganali quando il trattamento indebito fosse conforme alla dichiarazione presentata dall'esportatore, e quindi si tratterebbe di errore «indotto»;
- Violazione del principio del legittimo affidamento. Affermazione dell'abnorme tesi del «rischio commerciale» cui ogni imprenditore sarebbe soggetto, ben sapendo che sono possibili le revisioni di accertamento da parte della dogana;
- Violazione degli art. 30 e 36 del Trattato, per avere, affermando l'esistenza di un rischio «doganale», sostenuto la necessità di una restrizione dissimulata agli scambi infracomunitari;
- Violazione del principio «ne bis in idem» nonché dell'art. 5 Reg. 1697/79 e 220 Reg. 2913/92 per non avere annullato la decisione nemmeno nella parte in cui si autorizza il recupero del dazio relativo a una bolletta già pagata da CPL Imperial 2 SPA.

⁽¹⁾ GU L 197 del 3.8.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, con sentenza 25 giugno 1998, nella causa Parfums Christian Dior SA contro Tuk Consultancy BV

(Causa C-300/98)

(98/C 299/38)

Con sentenza 25 giugno 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, nella causa Parfums Christian Dior SA contro Tuk Consultancy BV, l'Arrondissementsrechtbank dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁽¹⁾ debba essere considerato munito di efficacia diretta, nel senso

che possano prodursi gli effetti giuridici in esso indicati anche nel caso in cui la legge nazionale non contenga disposizioni analoghe a quelle del detto Accordo».

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 13 maggio 1998, nella causa Manfred Sehrer contro Bundesknappschaft, (Cassa federale di previdenza sociale dei minatori): Landesversicherungsanstalt für das Saarland

(Causa C-302/98)

(98/C 299/39)

Con ordinanza 13 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1998, nella causa Manfred Sehrer contro Bundesknappschaft, (Cassa federale di previdenza sociale dei minatori): Landesversicherungsanstalt für das Saarland, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 6 e da 48 a 51 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ostino ad una normativa nazionale secondo la quale una pensione integrativa francese, concessa sulla base di un contratto collettivo di lavoro, è interamente assoggettata a contributi sia dell'ente mutualistico francese che di quello tedesco.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 10 luglio 1998, nella causa SIMAP (Sindacato dei Medici di Assistenza Pubblica) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana

(Causa C-303/98)

(98/C 299/40)

Con ordinanza 10 luglio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 agosto 1998, nella causa SIMAP (Sindacato dei Medici di Assistenza Pubblica) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali in relazione alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE⁽¹⁾:

1. Questioni relative all'applicabilità generale della direttiva:

- A) Per effetto del tenore dell'art. 118, lett. a), del Trattato istitutivo delle Comunità europee e del riferimento contenuto all'art. 1.3 della direttiva a tutti i settori di attività, privati o pubblici, nel senso di cui all'art. 2 della direttiva 89/391/CEE⁽²⁾, a termini del quale la direttiva stessa «non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche del pubblico impiego ... vi si oppongono in modo imperativo ...», se debba intendersi che l'attività dei medici delle Equipos de Atención Primaria (squadre di pronto soccorso), interessate dalla presente controversia, rientri nella detta esclusione.
- B) L'art. 1.3 della menzionata direttiva richiama parimenti il successivo art. 17 con la locuzione «fatto salvo». Malgrado non esista, come precedentemente indicato, una normativa di armonizzazione statale autonoma, se tale silenzio debba essere interpretato quale deroga al disposto di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 16, quando, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, l'orario di lavoro non preveda una durata media e/o preventivamente determinata.
- C) Se l'esclusione di cui all'art. 1.3, in fine, della direttiva, relativa alle «attività dei medici in formazione», induca a contrario a ritenere che le attività degli altri medici siano ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva medesima.
- D) Se il riferimento alla piena applicazione delle disposizioni della direttiva 89/391/CEE alle materie indicate nel n. 2 della direttiva medesima presenti una rilevanza particolare con riguardo ai suoi effetti ed alla sua applicazione.

2. Questioni relative all'orario di lavoro

- A) L'art. 2.1 della direttiva definisce l'orario di lavoro quale «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». In considerazione della prassi nazionale descritta al punto 8 della parte in fatto della presente ordinanza e considerata l'inesistenza di norme di armonizzazione, se debba essere applicata la prassi nazionale che esclude dalle 40 ore settimanali il tempo dedicato alla guardia continuativa o se debbano applicarsi, in via analogica, le disposizioni generali e speciali in materia di orario di lavoro della normativa spagnola riguardante i rapporti di lavoro di diritto privato.
- B) Quando i medici interessati prestino turni di guardia continuativa mediante il sistema di reperibilità e non mediante presenza fisica nel centro sanitario,

se tali periodi debbano essere interamente considerati quali periodi di lavoro ovvero se debba essere considerato periodo di lavoro solo il tempo effettivamente impiegato nello svolgimento di quelle attività per le quali i medici siano chiamati, in base alla prassi nazionale descritta al precedente punto 8 della parte in fatto di questa ordinanza.

- C) Quando i medici interessati svolgano turni di guardia continuativa con presenza fisica nel centro sanitario, se tali periodi debbano essere interamente considerati quali periodi di lavoro ordinario ovvero quale orario speciale, in base alla prassi nazionale descritta al precedente punto 8.

3. Con riguardo alla durata media del lavoro

- A) Se i periodi di lavoro dedicati alla guardia continuativa debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata media del lavoro per ogni periodo di 7 giorni, conformemente al disposto di cui all'art. 6.2 della direttiva.
- B) Come debbano essere considerate le ore straordinarie di guardia continuativa.
- C) Se, malgrado l'inesistenza di norme di armonizzazione, il periodo di riferimento di cui all'art. 16.2 della direttiva possa ritenersi applicabile al pari, eventualmente, delle deroghe a tale norma previste dall'art. 17, nn. 2 e 3, in riferimento al n. 4.
- D) Se, per effetto della possibile disapplicazione dell'art. 6 della direttiva, prevista all'art. 18, n. 1, lett. b), della medesima, malgrado l'inesistenza di una normativa di armonizzazione, l'art. 6 della direttiva possa essere disapplicato in caso di consenso del lavoratore all'effettuazione di quella attività lavorativa; se equivalga al consenso del lavoratore, sotto tale profilo, in consenso espresso dai rappresentanti sindacali in un accordo o contratto collettivo.

4. In relazione al carattere notturno del lavoro

- A) Considerato che l'orario di lavoro normale non è notturno, essendo notturni solo parzialmente i turni di guardia continuativa che possono ciclicamente ricadere su alcuni dei medici interessati e a fronte dell'assenza di norme di armonizzazione, se possa ritenersi che tali medici costituiscano lavoratori notturni ai sensi del disposto di cui all'art. 2, n. 4, lett. b), della direttiva.
- B) Se, agli effetti della facoltà di cui all'art. 2, n. 4, lett. b), i), della direttiva, possa trovare applicazione, nei confronti dei medici interessati, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto pubblico, la normativa nazionale in materia di lavoro notturno dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato.
- C) Se l'orario di lavoro «normale» di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva includa anche i turni di guardia continuativa in regime di reperibilità o di presenza fisica.

5. In relazione al lavoro e ai lavoratori a turni

Considerato che, per quanto attiene alla guardia continuativa, il lavoro viene svolto solamente a turni, e in assenza di norme di armonizzazione, se l'attività dei medici possa considerarsi lavoro a turni e questi possano essere considerati lavoratori a turni ai sensi dell'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva.

(¹) Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).

(²) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Ricorso della signora W. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 28 maggio 1998, nelle cause riunite T-78/96 e T-170/96, W. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 agosto 1998

(Causa C-304/98 P)

(98/C 299/41)

Il 3 agosto 1998, W., con l'avv. Gilles Bouneou, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, 4, rue de l'Avenir, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 28 maggio 1998, nelle cause riunite T-78/96 e T-170/96, W. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,
- quindi:
- annullare la sentenza impugnata di cui alle cause riunite T-78/96 e T-170/96
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

(riguardanti la causa T-78/96)

- Irregolarità procedurali: il Tribunale ha snaturato i fatti presentatigli ed ha omissso di prendere in considerazione elementi di prova e offerte di prova presentate dalla ricorrente.
- Restrizioni apportate da parte del Tribunale ai diritti della difesa.
- Motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata derivante dall'inesattezza materiale riguardo all'accertamento dei fatti.

— Violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari.

— Violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto dei funzionari: contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la mancanza di rapporti informativi per gli anni 1991-1993 e 1993-1995 non ha solamente pregiudicato la situazione amministrativa e la carriera della ricorrente, ma l'ha privata anche di ogni diritto di difesa.

— Violazione della nozione di interesse di servizio e inosservanza del principio del contraddittorio del principio della parità di trattamento e di quello di non discriminazione: ritenendo che la Commissione non era tenuta a provare né i fatti, né la parte di responsabilità di ciascuno dei due funzionari in causa, il Tribunale contravviene alla giurisprudenza ed ammette così implicitamente l'errore di valutazione e lo sviamento di potere da parte della Commissione.

— Violazione dell'art. 25, comma 2, dello Statuto dei funzionari.

(Riguardanti la causa T-170/96)

— Violazione degli artt. 215, comma 2, e 178 del Trattato CE: l'analisi dell'azione di risarcimento danni effettuata dal Tribunale allo stesso titolo di una domanda di risarcimento accessoria al ricorso per annullamento snatura le conclusioni della parte ricorrente. Orbene, il danno materiale e morale di cui si domanda il risarcimento nell'ambito della presente causa risulta da un comportamento dell'amministrazione privo di carattere decisionale e causato alla ricorrente da comportamenti che, per l'assenza di effetti giuridici, non possono essere qualificati come atti lesivi. Questo è precisamente il caso per quanto riguarda i motivi relativi alla violazione degli artt. 4 e 29, il motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, quello di sviamento di potere e di carenza di motivazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 14 luglio 1998 dalla Divisional Court, Queen's Bench Division nel procedimento The Queen contro 1) Minister of Agriculture, Fisheries and Food, 2) Secretary of State for the Environment, su istanza di: Monsanto plc, e. I Pi Ci SpA, interveniente

(Causa C-306/98)

(98/C 299/42)

Con ordinanza 14 luglio 1998 pervenuta in cancelleria il 4 agosto 1998 la Divisional Court, Queen's Bench Division ha sottoposto a questa Corte, nella causa The Queen contro 1) Minister of Agriculture, Fisheries and Food, 2) Secretary of State for the Environment, su istanza

di: Monsanto plc, e I Pi Ci SpA, interveniente, le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) «Se, allorché uno Stato membro autorizzi l'immissione in commercio nel suo territorio di un prodotto fitosanitario ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, l'art. 8, n. 3, di tale direttiva trovi applicazione così da imporre agli Stati membri di valutare la domanda di autorizzazione in rapporto alle condizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b, sub (i)-(v), c-f.»
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se lo Stato membro sia tenuto ad applicare a tali domande le condizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b, sub (i)-(v) «alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche».
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se lo Stato membro sia anche tenuto ad applicare a tali domande le condizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. c-f «alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche».
- 4) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1, 2 e/ o 3, se lo Stato membro sia tenuto a garantire che le sue disposizioni interne relative ai dati da fornire (come previsto dagli artt. 8, n. 3, e 13, n. 6, della direttiva) permettano di svolgere una valutazione compatibile con i criteri previsti dall'art. 4, n. 1, lett. b, sub (i)-(v), c-f della direttiva «alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche».

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

Ricorso presentato il 5 agosto 1998 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio

(Causa C-307/98)

(98/C 299/43)

Il 5 agosto 1998, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, e M.O. Couvert-Castéra, funzionario nazionale a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

— accertare che, non adottando le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere

dalla notifica della direttiva 76/160/CEE, la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾, il Regno del Belgio non ha assolto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4 della direttiva 76/160/CEE e dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE,

— condannare alle spese il Regno del Belgio.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 189, comma 3, del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, della direttiva 76/160/CEE, il Belgio è obbligato, nel termine di dieci anni, a rendere la qualità delle acque di balneazione conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3, termine che è scaduto l'11 dicembre 1985.

La Commissione ritiene che le autorità della Regione valona hanno a torto ridisegnato, nel 1996, la mappa delle zone di balneazione ed escluso una trentina di luoghi di balneazione, così da lasciare ufficialmente identificate solo dieci di dette zone. I motivi invocati per giustificare questa modifica non sono tali da escludere i luoghi in questione dalle acque di balneazione rilevanti ai sensi della direttiva; le stesse autorità pubblicizzano, nell'opuscolo del 1998 relativo alle zone di camping, non meno di 16 di tali luoghi in quanto luoghi di balneazione disponibili in prossimità dei camping.

Le misure prese dal Belgio per rendere la qualità delle acque conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 4 della direttiva, in particolare i programmi d'investimento in materia di depurazione delle acque tanto nelle Fiandre che in Vallonia, sono insufficienti. Le autorità belghe si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture di trattamento delle acque in generale, senza precisare l'incidenza del loro funzionamento sul miglioramento della qualità delle acque di balneazione. Per quanto riguarda le Fiandre, il programma di depurazione delle acque non copre neppure tutte le zone di balneazione. Quanto alla Vallonia, il programma non contiene precisazioni né sulle date d'inizio e conclusione dei lavori di infrastruttura previsti, né informazioni sull'ubicazione esatta dei lavori.

Secondo il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione relativo alla stagione balneare 1995 per l'insieme del Belgio (EUR 16755), il tasso di conformità delle zone di balneazione d'acqua dolce è del 41,4 %. Il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione relativo alla stagione balneare 1996 (EUR 17629) indica che, nonostante i trenta luoghi indicati dalla Regione valona siano stati ritirati dalla lista dei luoghi valloni presi in considerazione per la redazione dei rapporti annuali sull'attuazione della direttiva, il tasso di conformità è solo dell'85,5 %.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 5 agosto 1998**(Causa C-308/98)****(98/C 299/44)**

Il 5 agosto 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, membro del servizio giuridico, e dal signor Michael Shotter, funzionario nazionale comandato presso la Commissione sulla base di un accordo di scambio di personale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 dicembre 1994, 94/69/CEE recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze pericolose, e/o omettendo di informare la Commissione in materia ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

L'art. 189 del Trattato CE, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di osservare il termine per la trasposizione previsto nella direttiva. Il termine è scaduto il 1° settembre 1996, senza che l'Irlanda abbia posto in essere le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva di cui alle conclusioni presentate dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 agosto 1998**(Causa C-311/98)****(98/C 299/45)**

L'11 agosto 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso se stesso, Centre Wagner, C254, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE ⁽¹⁾, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante degli artt. 189, n. 3, e 5 del Trattato CE obbliga gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive ad essi rivolte, prima dello spirare del termine all'uopo stabilito. Il termine in questione, fissato dall'art. 12 della direttiva 94/47/CE, è già scaduto il 29 aprile 1997 senza che la Spagna abbia messo in vigore le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Ricorsi della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica francese, presentati il 18 agosto 1998**(Cause C-319/98, C-320/98 e C-321/98)****(98/C 299/46)**

Il 18 agosto 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter van Nuffel, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee tre ricorsi contro il Regno del Belgio (causa C-319/98), il Granducato del Lussemburgo (causa C-320/98) e la Repubblica francese (causa C-321/98).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo posto in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/47/CE ⁽¹⁾, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, rispettivamente, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la

Repubblica francese sono venuti meno agli obblighi che loro incombono in virtù di detta direttiva;

- condannare rispettivamente il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica francese alle spese del giudizio.

I *motivi e principali argomenti* invocati sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-311/98 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

⁽²⁾ Cfr. pag. 29 delle presente Gazzetta ufficiale.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 luglio 1998

nella causa T-119/95: Alfred Hauer contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

[Ricorso di annullamento — Regolamento (CEE) n. 816/92 — Termine di impugnazione — Ricevibilità — Ricorso volto ad ottenere un indennizzo — Organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Quantitativi di riferimento — *Prelevio supplementare* — Riduzione dei quantitativi di riferimento senza indennizzo]

(98/C 299/47)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-119/95, Alfred Hauer, residente in Niederweiler (Germania) rappresentato dagli avv.ti François Neuhaus & Co, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annick Wurth, 100, Boulevard de la Pétrusse, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. Arthur Brautigam) e Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Klaus-Dieter Borchardt), avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 86, pag. 83), nonché una domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'applicazione del detto regolamento, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori Bo Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 14 luglio 1998, una sentenza con il seguente dispositivo:

- 1) La domanda di annullamento è irricevibile.
- 2) La domanda di indennità è respinta.
- 3) Il ricorrente è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 208 del 12.8.1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-109/96: Gilberte Gebhard contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendenti — Agenti ausiliari — Interpreti ausiliari di sessione del Parlamento europeo — Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria)

(98/C 299/48)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-109/96, Gilberte Gebhard, interprete di conferenza residente a Heidelberg (Germania), con gli avv.ti Thierry Schmitt e Pierre Soler-Couteaux, del foro di Strasburgo, contro Parlamento europeo (agenti: signori Manfred Peter, Didier Petersheim e João Sant'Anna), avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta su due retribuzioni corrisposte alla ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 5.10.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 luglio 1998

nella causa T-111/96, ITT Promedia NV contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Ricorso di annullamento — Rigetto di una denuncia — Art. 86 del trattato CE — Abuso di posizione dominante — Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali — Diritto di accesso al giudice — Domanda di esecuzione di un accordo — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di esame — Errore di definizione — Motivazione insufficiente)

(98/C 299/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-111/96, la società ITT Promedia NV, con sede in Anversa (Belgio), con gli avvocati Ivo Van Bael, Peter L'Ecluse e Kris Van Hove, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: Wouter Wils e Rosemary Caudwell), sostenuta dalla società Belgacom SA, con sede in Bruxelles, in un primo tempo con l'avvocato Jules Stuyck, poi con gli avvocati Herman De Bauw e Paul Maeyaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto la domanda di annullamento di una decisione della Commissione che respinge definitivamente la denuncia presentata dalla ricorrente nella misura in cui essa riguardava procedimenti contenziosi avviati dalla Belgacom avverso la ricorrente per lite a fini vessatori e si riferiva alla domanda della Belgacom alla stessa ricorrente di non fare uso della propria esperienza industriale e commerciale in base ad impegni contrattuali vincolanti le due parti, atti presuntivamente all'origine di violazioni dell'art. 86 del trattato CE, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 17 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente Belgacom.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-144/96, Y contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(Dipendenti — Condanna penale — Sanzione disciplinare — Destituzione — Motivazione — Dovere di sollecitudine)

(98/C 299/50)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-144/96, Y, ex dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, con l'avv. Gérard Colin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Parlamento europeo (agenti: signori Hans Krück e Hugo Vandenberghe), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione disciplinare del Parlamento 19 gennaio 1996 di destituzione del ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J. Azizi, presidente, R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-156/96, Claus Jensen contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Retribuzione — Indennità di prima sistemazione — Ripetizione dell'indebito)

(98/C 299/51)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-156/96, Claus Jensen, già agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a Waterloo (Belgio), rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Julian Currall e signora Christine Berardis-Kayser e Florence Clotuche), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 1995, relativa al recupero dell'importo versato al ricorrente a titolo di indennità di prima sistemazione in seguito alla risoluzione del suo contratto di agente temporaneo e, in subordine, una domanda di risarcimento del danno che ne è derivato, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.W. Bellamy e J. Pirrung, giudici; cancelliere:

signor H. Jung, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-162/96, Sandro Forcheri contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Distacco nell'interesse del servizio — Interim — Diritto all'indennità differenziale — Potere discrezionale dell'amministrazione)

(98/C 299/52)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-162/96, Sandro Forcheri, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto principale la domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 12 dicembre 1995, recante rigetto della domanda di riconoscimento dell'interim assunto dal ricorrente e di pagamento dell'indennità differenziale e, dall'altro, della decisione della Commissione 24 luglio 1996, dichiarante che il ricorrente esercita le funzioni di capo dell'unità 4 («tariffa doganale comune») della direzione B («dogana») della direzione generale XXI (Dogane e fiscalità indiretta) ed attribuentegli il beneficio dell'interim, in quanto la data di presa d'effetto di tale decisione è fissata, per la durata di un anno, al 1° agosto 1996 e non invece, senza limiti temporali, al 29 ottobre 1992, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, e C.W. Bellamy e J. Pirrung, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 16 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Le decisioni della Commissione 12 dicembre 1995 e 24 luglio 1996 sono annullate, salvo nei limiti in cui la seconda accorda al ricorrente il beneficio dell'interim.*

2) *La Commissione è condannata a pagare al ricorrente le quote mensili dell'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto cui avrebbe avuto diritto se fosse stato chiamato ad occupare, ad interim, il posto di capo dell'unità XXI.B.4. alla data 24 marzo 1993, maggiorate degli interessi di mora al tasso annuo dell'8% a decorrere dalla data alla quale le quote mensili medesime avrebbero dovuto essere pagate e sino al loro pagamento integrale.*

3) *Il ricorso è respinto per il resto.*

4) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 370 del 7.12.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 luglio 1998

nella causa T-192/96, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Comitato del personale — Procedimento — Modifica dello statuto — Assemblea generale — Sistema elettorale — Ricevibilità)

(98/C 299/53)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-192/96, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Senningerberg, Lussemburgo, rappresentato dall'avvocato Gilles Bounéou, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il suo studio, 4, rue de l'Avenir, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), avente ad oggetto una domanda di annullamento totale o parziale dell'Assemblea generale del personale della Commissione assegnato a Lussemburgo del 5 dicembre 1995 e la decisione di modifica dello statuto del Comitato del personale adottata da tale Assemblea nonché di qualsiasi atto successivo adottato in applicazione di tale decisione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore;

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA en Jean-Jacques Goupil contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Prodotti cosmetici — Direttiva 76/768/CEE — Direttiva 95/34/CE — Creme solari e prodotti abbronzanti — Salute pubblica — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

(98/C 299/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, con sede in Rungis (Francia) e Jean-Jacques

Goupil, residente a Chevreuse (Francia), con l'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Pieter Van Nuffel e Ami Barav), avente ad oggetto una domanda ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretta al risarcimento del preteso danno subito dai ricorrenti in occasione di un esame condotto dalla Commissione ai sensi della diciottesima direttiva della Commissione, 10 luglio 1995, 95/34/CE, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI, VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 167, pag. 19), per l'impiego di psoraleni nelle creme solari e nei prodotti abbronzanti, il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: B. Pastor, amministratore principale, ha emesso il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nelle cause riunite T-202/96 e T-204/96, Andrea von Löwis e Marta Alvarez-Cotera contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(*Interpreti di conferenza free-lance — Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria*)

(98/C 299/55)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-202/96 e T-204/96, Andrea von Löwis e Marta Alvarez-Cotera, interpreti di conferenza residenti a Ginevra (Svizzera), con l'avv. Gerard van der Wal, ammesso al patrocinio dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, la seconda ricorrente essendo sostenuta dalla Repubblica federale di Germania (agente: signor Ernst Röder) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Peter Oliver), avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta sulla retribuzione delle ricorrenti a decorrere dal 1° gennaio 1989, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C. P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki e J. D. Cooke, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Commissione è condannata a rimborsare alle ricorrenti le somme designate come imposta comunitaria, trattenute sulle retribuzioni ch'essa ha loro versato dal*

1° gennaio 1989, maggiorate degli interessi di mora, al tasso legale belga, a decorrere dalla prima domanda di rimborso rispettivamente presentata da ciascuna ricorrente, sino al pagamento effettivo.

- 2) *Le domande delle ricorrenti sono respinte per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*
- 4) *La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 74 dell'8.3.1997 e C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 1998

nella causa T-219/96, Y contro Parlamento europeo (¹)

(*Dipendenti — Art. 88 dello Statuto — Sospensione — Trattenuta di retribuzione — Diritto a pensione — Risarcimento dei danni*)

(98/C 299/56)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-219/96, Y, ex dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, nel corso della fase scritta con l'avv. Gérard Colin, e nel corso della fase orale, con gli avv.ti Claude Andries e Jacques Lombart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Parlamento europeo (agenti: signori Hans Krück e Hugo Vandenberghe), avente ad oggetto, da un lato, il rimborso delle trattenute operate sulla retribuzione del ricorrente tra il 1° novembre 1993 ed il 19 gennaio 1996, dall'altro, la condanna del Parlamento europeo al versamento di un'indennità pari a 3 milioni di BEF, a titolo di acconto come risarcimento del danno risultante dalla violazione dei suoi diritti a pensione, il Tribunale (Quinta Sezione) composto dai signori J. Azizi, presidente, R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Parlamento rimborserà al ricorrente le trattenute operate sulle sue retribuzioni tra il 1° novembre 1993 ed il 19 gennaio 1996. Tale somma è maggiorata degli interessi di mora dell'8% a decorrere dal 5 marzo 1996.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il Parlamento sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.*

(¹) GU C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**17 luglio 1998**

nella causa T-28/97, Agnès Hubert contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Trasferimento/ Nuova assegnazione — Interesse del servizio — Mancanza di motivazione — Ricorso per risarcimento danni)

(98/C 299/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-28/97, Agnès Hubert, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia, signora Christine Berardis-Kayser e signor Denis Waelbroeck), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 marzo 1996, di modificare l'assegnazione della ricorrente e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei pretesi danni materiali e morali da essa derivanti, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: B. Pastor, amministratore principale, ha emesso il 17 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 131 del 26.4.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**14 luglio 1998**

nella causa T-42/97, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Rifiuto di autorizzare un «distacco sindacale» della persona designata da un sindacato — Ricevibilità)

(98/C 299/58)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-42/97, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Senningerberg, Lussemburgo, rappresentato dall'avvocato Gilles Bounéou, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il suo studio, 4, rue de l'Avenir, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Curral), avente ad oggetto una domanda, diretta, da un lato, all'annullamento della decisione 12 maggio 1996 con la quale la Commissione nega al ricorrente il «distacco sindacale» richiesto dal suo sindacato e il riesame di qualsiasi «distacco sindacale» accordato in passato e, dall'altro lato, alla constatazione dell'illegittimità della procedura di «distacco sindacale», il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 luglio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 166 del 31.5.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**16 luglio 1998**

nella causa T-81/97: regione Toscana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

[Programmi integrati mediterranei — Contributo finanziario comunitario — Regolamento (CEE) n. 4256/88 — Regolamento (CEE) n. 2085/93]

(98/C 299/59)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-81/97, regione Toscana, rappresentata dagli avv.ti Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto presso il signor Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Paolo Ziotti e Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto l'annullamento di svariati atti della Commissione relativi al contributo comunitario stanziato per il progetto n. 88.20.IT.0006.0 (opere di adduzione di acqua potabile in Toscana), il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 16 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione, contenuta nella lettera del 31 gennaio 1997, è annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è irricevibile.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 166 del 31.5.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**16 luglio 1998**

nella causa T-195/97 Kia Motors Nederland BV e Broeckman Motorships BV contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato il rimborso di dazi all'importazione — Ricorso di annullamento — Articolo 239 del codice doganale — Obbligo di motivazione)

(98/C 299/60)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-195/97, Kia Motors Nederland BV, con sede in Vianen (Paesi Bassi) e Broeckman Motorships BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentati dall'avv.

Annetje-Theckla Ottow, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Hendrik Van Lier e Marc van der Woude e signora Rita Wezenbeek-Geuke), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione l'8 aprile 1997 nei confronti del Regno dei Paesi Bassi e relativa a una domanda di rimborso di dazi all'importazione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 16 luglio 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della Commissione 8 aprile 1997, adottata nei confronti del Regno dei Paesi Bassi e relativa a una domanda di rimborso di dazi all'importazione, è annullata.*

2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 252 del 16.8.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 luglio 1998

nella causa T-219/97: Anita Brems contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Cura termale — Art. 59 dello Statuto — Congedo di malattia — Congedo speciale)

(98/C 299/61)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-219/97, Anita Brems, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demasure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora Thérèse Blanchet e signor Martin Bauer), avente ad oggetto una domanda di annullamento delle «decisioni con cui il Consiglio rifiuta di accordare alla ricorrente la totalità del suo congedo di malattia dal 24 maggio all'8 giugno 1996» il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J. Azizi, presidente, e R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 14 luglio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 318 del 18.10.1997.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 1998

nelle cause riunite T-85/94 (92) e T-85/94 (122) (92), Eugénio Branco Lda contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Liquidazione delle spese)

(98/C 299/62)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nelle cause T-85/94 (92) e T-85/94 (122) (92), Eugénio Branco, Lda, con sede in Lisbona, con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heine, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Francisco de Sousa Fialho e Knut Simonsson), aventi ad oggetto domande di liquidazione delle spese a seguito delle sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II-45) e 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122), Commissione/Branco (Racc. pag. II-2993), il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici, cancelliere: H. Jung,

ha emesso l'8 luglio 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1) *Le cause T-85/94 (92) e T-85/94 (122) (92) sono riunite ai fini della presente ordinanza.*

2) *L'importo totale delle spese ripetibili nelle cause T-85/94 e T-85/94 (122) è fissato a 3 500 000 PTE, da migliorare, se del caso, dell'IVA dovuta su tale importo.*

(¹) GU C 120 del 30.4.1994.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 luglio 1998

nella causa T-155/95, LPN e GEOTA contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Irricevibilità)

(98/C 299/63)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-155/95, LPN — Liga para Protecção de Natureza, con sede in Lisbona, GEOTA — Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente, con sede in Lisbona, con gli avvocati Agostinho Pereira de Miranda, Rui Amendoeira, José Cunhal Sendim e Paula Gomes Freire, del foro di Lisbona, Avenida António Augusto de Aguiar, 27, 2º Dtº, Lisbona, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: António Caeiro e Günter Wilms), sostenuta dalla Repubblica portoghese (agenti: Luís Fernandes e Angelo Cortesão Seica Neves), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, relativa alla

concessione di un contributo finanziario, sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1), al progetto 94/10/65/005 relativo alla costruzione del nuovo ponte stradale sul Tago nella regione di Lisbona, Portogallo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J. Azizi, presidente, e R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 15 luglio 1998, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché in solido quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 286 del 28.10.1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 1998

nella causa T-200/95, X contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(*Dipendenti — Termine di reclamo — Manifesta irricevibilità*)

(98/C 299/64)

(*Lingua processuale: il greco*)

Nella causa T-200/95, X, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Georges A. Sakellaropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand'Rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signore Maria Condou e Ana Maria Alver Vieira), avente ad oggetto un ricorso inteso a far annullare una decisione che vieta al ricorrente l'accesso nei palazzi della Commissione a seguito di una decisione di destituzione adottata nei suoi confronti nonché una domanda di risarcimento del danno a tal riguardo subito, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori: P. Lindh, presidente, K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, l'8 luglio 1998, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile e respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 351 del 30.12.1995.

Ricorso del signor Svend Bech Kristensen contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 10 luglio 1998

(Causa T-103/98)

(98/C 299/65)

(*Lingua processuale: il francese*)

Il 10 luglio 1998 il signor Svend Bech Kristensen, domiciliato a Waterloo (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio del 6 ottobre 1997 che respinge la domanda di rimborso della parte dei diritti alla pensione trasferiti al regime pensionistico comunitario di cui non si è tenuto conto per calcolare le annualità della pensione statutaria da computare in base all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente del Consiglio di nazionalità danese, impugna la decisione del Direttore generale dell'Amministrazione e del Protocollo, del 6 ottobre 1997, che respinge la sua domanda di rimborso della parte dell'importo versato all'istituzione dal regime pensionistico danese in occasione del trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in Danimarca che non ha potuto essere computata per calcolare il numero di annualità di abbuono al regime pensionistico comunitario.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente deduce:

- La violazione dell'art. 11, n. 1 e 2, dell'allegato VIII allo Statuto. In proposito egli sostiene che in virtù di tale disposizione il dipendente ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati prima della sua entrata in servizio. Secondo il ricorrente si tratta di una competenza vincolata, senza alcun potere di valutazione quanto all'opportunità di computare in tutto o in parte l'importo dei diritti alla pensione trasferiti dal funzionario.
- L'illegittimità dell'art. 10, n. 3, terzo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11

dell'allegato VIII dello Statuto, nei limiti in cui tale disposizione prevede una doppia limitazione dell'abbuono applicabile che non sarebbe contemplata dal legislatore.

- L'esistenza nel caso di specie di un arricchimento senza causa in quanto, contabilizzando come entrata nel bilancio comunitario la parte dell'importo non computata nel regime pensionistico comunitario, l'istituzione convenuta si sarebbe arricchita senza alcun fondamento giuridico.

Infine il ricorrente deduce una violazione del principio della parità di trattamento. Si afferma in proposito che tanto la Commissione quanto la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni rimborsano ai dipendenti assegnati a loro servizio la parte dell'importo dei diritti trasferiti non computata nel regime pensionistico comunitario. Il Parlamento, da parte sua, non limita l'abbuono computando quindi eventualmente un numero di annualità di gran lunga superiore al periodo di affiliazione ai regimi nazionali. Solo il Consiglio limiterebbe l'abbuono rifiutando al tempo stesso il rimborso della parte dell'importo non computato nel regime pensionistico comunitario. Il trattamento differente che le diverse istituzioni comunitarie riservano ai dipendenti che si trovano nella medesima situazione equivarrebbe pertanto ad un misconoscimento del principio di non discriminazione.

Ricorso del signor Bjarne Hoff-Nielsen contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 13 luglio 1998

(Causa T-104/98)

(98/C 299/66)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 luglio 1998 il signor Bjarne Hoff-Nielsen, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio del 6 ottobre 1997 che respinge la domanda di rimborso della parte dei diritti alla pensione trasferiti al regime pensionistico comunitario di cui non si è tenuto conto per calcolare le annualità della pensione statutaria da computare in base all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII allo Statuto;

- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono quelli già dedotti nell'ambito della causa T-103/98, Kristensen/Consiglio.

Ricorso proposto il 13 luglio 1998 dal signor Rainer Dumont du Voitel contro Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-105/98)

(98/C 299/67)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 luglio 1998 il signor Rainer Dumont du Voitel, residente in Vossem-Tervuren (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Pierre-Paul Van Gehuchten e Jacques Sambon, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinheim, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo annullando l'atto impugnato e ponendo a carico del Consiglio tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente del Consiglio, impugna la decisione di tale istituzione 27 aprile 1998, relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti del segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio⁽¹⁾. Questa decisione è stata emessa sulla base dell'art. 151, n. 3, del Trattato che istituisce le Comunità europee e di un primo considerando che fa riferimento alla dichiarazione allegata all'atto finale del Trattato di Amsterdam su una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale.

Il ricorrente segnala che la decisione impugnata sottomette i dipendenti abilitati ad avere accesso ad informazioni classificate ad un'autorizzazione specifica concessa sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle competenti autorità nazionali degli Stati membri. Parallelamente, la decisione oggetto del ricorso imporrebbe a carico dell'APN obblighi e prerogative nuove nonché limitazioni di competenza.

A sostegno del suo ricorso egli deduce in particolare i seguenti motivi:

- Incompetenza dell'autore dell'atto o mancanza di base costituzionale o legale dello stesso in quanto, sulla base di una semplice dichiarazione che non costituisce una modifica o una disposizione avente valore di diritto primario, il convenuto emana un atto di diritto derivato, per la cui adozione non è costituzionalmente abilitato. Sussisterebbe inoltre una discordanza tra il campo di applicazione della dichiarazione, che costituisce il fondamento presunto dell'atto impugnato e l'atto impugnato stesso, nella misura in cui questa avrebbe un carattere generale.
- Violazione degli artt. 11, 12, 16 e 17 dello Statuto, in quanto l'atto censurato istituisce un'indagine di sicurezza effettuata dalle autorità nazionali togliendo all'APN il potere autonomo di decisione in caso di parere negativo e mettendo i dipendenti e gli agenti interessati dall'indagine in una situazione di dipendenza. Parimenti, sarebbero stati violati sia l'art. 23 dello Statuto che il Protocollo sui privilegi e immunità dei dipendenti delle Comunità europee, in quanto è ivi previsto un sistema giuridico di immunità funzionale, legato al compimento delle mansioni affidate ai dipendenti.
- Violazione dell'art. 26 dello Statuto, in quanto l'atto impugnato prevede la costituzione di un fascicolo di sicurezza distinto dal fascicolo unico contemplato da tale disposizione.
- Violazione dell'art. 24 del Trattato di fusione delle istituzioni 8 aprile 1965, della decisione del Consiglio 23 giugno 1981, che istituisce una procedura di concertazione, di talune forme sostanziali della gerarchia delle fonti in quanto l'atto impugnato, semplice decisione, modificherebbe implicitamente varie disposizioni statutarie di carattere regolamentare. In particolare, nella fattispecie mancherebbe sia la previa proposta della Commissione che la consultazione delle altre istituzioni.

(¹) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 12.

**Ricorso del signor Jean Lesueur contro il Consiglio
dell'Unione europea proposto il 13 luglio 1998**

(Causa T-107/98)

(98/C 299/68)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 luglio 1998 il signor Jean Lesueur, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del

foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio del 6 ottobre 1997 che respinge la domanda di rimborso della parte dei diritti alla pensione trasferiti al regime pensionistico comunitario di cui non si è tenuto conto per calcolare le annualità della pensione statutaria da computare in base all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono quelli già dedotti nell'ambito della causa T-103/98, Kristensen/Consiglio.

**Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle
Comunità europee, presentato il 20 luglio 1998**

(Causa T-110/98)

(98/C 299/69)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 20 luglio 1998, la RJB Mining plc, con gli avv.ti Mark Brealey e Jonathan Lawrence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, B.P. 39, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 10 giugno 1998 relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera nel 1997, che intende autorizzare la Germania a concedere aiuti alla propria industria carboniera; e
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società mineraria carboniera di proprietà privata, registrata in Inghilterra e nel Galles. I suoi maggiori clienti sono i produttori di energia elettrica del Regno Unito, ma essa sta cercando anche di trovare uno

sbocco oltremare al suo carbone, in particolare in Germania e Spagna. Il 10 giugno 1998 la Commissione adottava la decisione impugnata che era destinata alla Germania. L'art. 1 della decisione ha per scopo di approvare un aiuto al funzionamento di 6 299 milioni DEM ex art. 3 della decisione-base⁽¹⁾, un aiuto alla chiusura di 3 205 milioni DEM ex art. 4 di tale decisione, un aiuto al funzionamento di 87 milioni DEM allo scopo di mantenere i minatori che lavorano in miniere di grande profondità, un aiuto di 200 milioni DEM per coprire oneri eccezionali ex art. 5 della decisione, alle società Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacob GmbH, e, infine, un aiuto di 609,2 milioni DEM per coprire costi eccezionali ex art. 5 della stessa decisione-base alle società Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG e Sophia Jacob AG, autorizzando le stesse a coprire i costi derivanti dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente.

La ricorrente sostiene di essere gravemente pregiudicata da tale decisione, poiché l'industria carboniera britannica ha subito nel corso dell'ultimo decennio un massiccia ristrutturazione e razionalizzazione.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:

- incompetenza: la decisione-base prevede espressamente che non può concedersi alcun aiuto fintantoché non sia stato approvato dalla Commissione. In violazione di tale presupposto, il 10 giugno 1998 la Commissione ha manifestamente inteso approvare retroattivamente l'aiuto che era già stato accordato al governo tedesco nel 1997;
- assenza di motivazione: nonostante la necessità di trasparenza quanto al Trattato CECA, la decisione impugnata omette di spiegare su quale base è stato concesso l'aiuto. Secondo la decisione-base, l'aiuto al funzionamento può soltanto essere concesso se un'impresa o un'unità produttiva ha una prospettiva ragionevole di divenire redditizia in un futuro prevedibile, mentre la decisione contestata non contiene alcun elemento che consenta alla ricorrente di verificare la redditività di una qualsiasi miniera. Analogamente la decisione-base dispone che l'aiuto alla chiusura può essere accordato solo se l'unità produttiva in questione sarà chiusa prima del 2002. La decisione in parola non precisa alcuna data di chiusura di unità produttive. Inoltre essa rigetta implicitamente, senza motivo, la denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione il 5 maggio 1998;
- violazione del principio di buona amministrazione: la ricorrente presentava formale denuncia della concessione dell'aiuto tedesco il 5 maggio 1998. Il 10 giugno 1998 la Commissione ne accusava ricevuta e dichiarava che avrebbe informato la ricorrente sugli sviluppi del caso. Lo stesso giorno tuttavia la Commissione adottava la decisione impugnata;

- manifesta violazione del Trattato e della decisione-base. In primo luogo, la decisione contestata era diretta ad approvare aiuti a miniere che, secondo calcoli effettuati dalla ricorrente e dai suoi consulenti, non potranno mai essere redditizie. In secondo luogo, l'aiuto ha per effetto di contribuire alla riduzione permanente della capacità produttiva del produttore di carbone per caldaie su larga scala al costo più basso nella Comunità e del produttore con le migliori (se non le uniche) prospettive di redditività a lungo termine avuto riguardo alle correnti condizioni mondiali di mercato.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 28 dicembre 1993, 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 luglio 1998

(Causa T-111/98)

(98/C 299/70)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 20 luglio 1998, la RJB Mining plc, con gli avv.ti Mark Brealey e Jonathan Lawrence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, B.P. 39, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 3 giugno 1998 relativa ad interventi finanziari della Spagna a favore dell'industria carboniera dal 1994 al 1998, che intende autorizzare la Spagna a concedere aiuti alla propria industria carboniera; e
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è la stessa della causa T-110/98 (ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 1998 relativa ad interventi finanziari della Germania all'industria carboniera nel 1997). Il 3 giugno 1998 la Commissione ha adottato le tre decisioni impugnate che erano destinate al Regno di Spagna: la prima decisione si riferisce all'aiuto della Spagna alla sua industria carboniera per gli anni 1994, 1995 e 1996; la seconda e la terza

decisione riguardano gli anni 1997 e 1998. Tutte le decisioni contestate contengono aiuti al funzionamento ex art. 3 della decisione-base⁽¹⁾, aiuti alla chiusura ex art. 4 della stessa decisione nonché aiuti per la copertura di aiuti eccezionali ex art. 5.

La ricorrente sostiene di essere gravemente pregiudicata da tale decisione, poiché l'industria carboniera britannica ha subito nel corso dell'ultimo decennio una massiccia ristrutturazione e razionalizzazione e poiché la società sta cercando anche di trovare uno sbocco oltremare al suo carbone, in particolare in Germania e Spagna.

I motivi di diritto e principali argomenti, ad eccezione dell'asserita violazione del principio di buona amministrazione, sono identici a quelli avanzati nella causa T-110/98.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 28 dicembre 1993, 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

Cancellazione parziale dal ruolo della causa T-185/96⁽¹⁾
(98/C 299/71)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 10 luglio 1998, il Presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione del nome della ricorrente Max Labat Automobiles 17 dall'elenco dei nomi dei ricorrenti nella causa T-185/96, Max Labat Automobiles 17 e Riviera Auto Service Ets Dalmasso contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 54 del 22.2.1997.

Cancellazione dal ruolo della causa T-49/98⁽¹⁾
(98/C 299/72)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 15 luglio 1998, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-

pee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-49/98, ALZ NV contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 137 del 2.5.1998.

**Cancellazione dal ruolo delle cause T-56/98
e T-56/98 R⁽¹⁾**
(98/C 299/73)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 17 giugno 1998, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause T-56/98 e T-56/98 R, VTech Electronics (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 166 del 30.5.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa T-60/98⁽¹⁾
(98/C 299/74)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 2 luglio 1998, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-60/98, Ecord Consortium for Russian Cooperation, composto da Danagro Adviser A/S, Plunkett Foundation e Irish Agri-Food Development Ltd, contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998.